



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIRESA E RESILIENZA

Prot. n. vedi intestazione digitale

Class. 34.43.01. Fase 20.138.1/2019 DG ABAP

Oggetto **[ID_VIP:7306] ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA):** Progetto di un impianto eolico composto da 12 aerogeneratori da 6 MW ciascuno, per una potenza complessiva di 72 MW, sito nel Comune di Acquaviva delle Fonti (BA), in località “Masseria Camiciarletta”, “Masseria Serini” e “Masseria d’Abbadò” ed opere di connessione nei Comuni di Gioia del Colle (BA), Santeramo in Colle (BA), Laterza (TA) e Castellaneta (TA).

Procedura ai sensi dell’art. 23 del D. lgs.152/2006 e ss.mm.ii. – VIA.

Proponente: Cogein Energy S.r.l.

Parere

Roma vedi intestazione digitale

Al Ministero della transizione ecologica
Direzione Generale valutazioni ambientali
Ex Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
va@pec.mite.gov.it

E pc

All’Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

Alla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari
sabap-ba@pec.cultura.gov.it

Alla Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo
sn-sub@pec.cultura.gov.it

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della DG ABAP

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico della DG ABAP

Alla Regione Puglia
Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio
dipartimento.mobilitaqualurboppubpaesaggio@pec.rupar.puglia.it

Alla Regione Puglia
Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele, 22, 00153 Roma – TEL. 06/6723.4401
PEC_ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO_ss-pnrr@cultura.gov.it

Alla Provincia di Taranto – Protocollo generale
protocollo.generale@pec.rupar.puglia.it

Alla Città metropolitana di Bari
protocollo.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it

Al Comune di Acquaviva delle Fonti (BA)
protocollo.comuneacquaviva@pec.rupar.puglia.it

Al Comune di Gioia del Colle (BA)
protocollogenerale.gioiadelcolle@pec.rupar.it

Al Comune di Santeramo in colle (BA)
protocollo@pec.comune.santeramo.ba.it

Al Comune di Laterza
comunelaterza@pec.rupar.puglia.it

Enti gestori SIC/ZPS Alla Regione Puglia – Servizio Assetto del Territorio Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità
servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it

Alla Cogein Energy S.r.l.
cogenienergy@pec.it

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241.

VISTO il decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

VISTO il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri n. 171 del 29 agosto 2014.

VISTO l’art. 4, commi 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”, registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624.

VISTO il decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”.

VISTO il decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016.

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa.

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76.



VISTO l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, n. 169

VISTO il Decreto ministeriale del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo".

VISTO l'articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55.

VISTO il Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche solo Soprintendenza Speciale per il PNRR) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

VISTO il Decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 c. 2-bis del Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri n.169/2019, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123/2021 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della Cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. art. 36, comma 2 ter, del D.L. 30 aprile 2022 n.36, convertito in Legge 29 giugno 2022 n. 79 la Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti.

PREMESSO che, con nota del 02.08.2021 acquisita agli atti della Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio (DG-ABAP) con nota prot. 26497 del 03.08.2021 la Società Cogein S.r.l. ha presentato istanza per l'avvio del procedimento di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii relativa al progetto in oggetto.

PREMESSO che il Ministero della Transizione ecologica con nota prot.n. 93889 del 03.09.2021 acquisita agli atti della DG-ABAP con nota prot.n. 29557 del 06.09.2021, ha comunicato, la pubblicazione della documentazione presentata dal Proponente all'indirizzo poi ripristinato: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/7972>.

CONSIDERATO che con nota 29816 del 08.09.2021 la DG-ABAP ha richiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari, alla Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo e il contributo istruttorio ai Servizi II e III.

CONSIDERATO che con nota prot.n. 95914 del 09.09.2021 il Mite ha trasmesso Comunicazione di parziale rettifica della assentita procedibilità dell'istanza e contestuale sospensione, nota riscontrata dal proponente con in data 14.09.2021.

CONSIDERATO che con nota 9798 del 15.10.2021 acquisita agli atti della DG-ABAP con prot. n. 34903 del 18.10.2021 la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari ha trasmesso la propria richiesta di integrazioni alla documentazione pubblicata.

CONSIDERATO che con nota prot. 5919 del 13.10.2021 acquisita agli atti della DG-ABAP con prot. 34603 del 14.10.2021 la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo di Taranto ha trasmesso la propria richiesta di integrazioni alla documentazione pubblicata.

CONSIDERATO che con nota prot. prot. 35046-P del 19.10.2021 la DG ABAP ha inoltrato alla Direzione valutazioni ambientali VA del MiTE la richiesta di integrazioni, mettendone a conoscenza anche la Società proponente Cogein Energy Srl.

CONSIDERATO che il Mite con nota prot. n.7476 del 24.01.2022, dopo l'acquisizione di quanto richiesto dalla società con note MATTM/93889 del 03.09.2021 MATTM/95914 del 09.09.2021 MATTM/111848 del 15.10.2021 ha comunicato nuovamente la procedibilità dell'istanza e la pubblicazione della documentazione.

CONSIDERATO che con nota 1482 del 12.03.2022 la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ha trasmesso al Proponente la propria Richiesta di integrazioni.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP con nota prot.n.11452 del 24.03.2022 ha ribadito la necessità di acquisire la documentazione integrativa richiesta con nota prot.n. 35046 del 19.10.2021.

CONSIDERATO che in data 18.03.2022 la società proponente ha effettuato richiesta di sospensione dei termini ai sensi dell'art. 24 comma 3 del D.lgs 152/2006.

CONSIDERATO che il MiTE con nota prot. 57947 del 10.05.2022, acquisita agli atti della DG ABAP con nota prot. 17563 del 11.05.2022 ha accordato la sospensione dei termini richiesta dal Proponente stabilendo il termine di 120 giorni per la trasmissione integrativa richiesta sia dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC con nota 1482 del 12.03.2022 che dal Ministero della Cultura con nota del 19.10.2021, prot. n. 35046.

CONSIDERATO che con nota prot. n. AQV016/2022/GF acquisita agli atti di questa SS-PNRR con nota prot. 2045 del 01.08.2022 la Società Proponente ha trasmesso la documentazione integrativa.

PREMESSO che il Ministero della Transizione ecologica con nota prot.n. 104125 del 29.08.2022 acquisita agli atti di questo Ufficio con nota prot.n. 2871 del 30.08.2022, ha comunicato la pubblicazione delle integrazioni trasmesse dalla Società proponente, rinvenibili attraverso il link <https://va.mite.gov.it/IT/Oggetti/Documentazione/7972/11714?Testo=&RaggruppamentoID=12#form-cercaDocumentazione>.

CONSIDERATO che questa Soprintendenza Speciale per il PNRR con nota prot. 2937-P del 01.09.2021 ha richiesto il parere endoprocedimentale di competenza alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari e alla Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo e il contributo istruttorio al Servizio II e al Servizio III della DG ABAP a valle della trasmissione della comunicazione della pubblicazione delle integrazioni trasmesse dalla Società proponente con la nota sopra citata.

CONSIDERATO che con nota prot. 10353 del 23.09.2022 acquisita agli atti di questa SS-PNRR con nota prot. 3742 del 23.09.2022 la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari ha trasmesso il proprio parere endoprocedimentale a valle della documentazione integrativa pubblicata nel link sopra citato.

CONSIDERATO che con nota 2937 del 01.09.2022 acquisita agli atti di questa SS-PNRR con prot. 3806 del 27.09.2022 la Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo ha trasmesso il proprio parere endoprocedimentale a valle della documentazione integrativa pubblicata sul link sopra citato.

CONSIDERATO che con nota prot. 3971 del 30.09.2022 il Servizio II della DG ABAP ha trasmesso il proprio contributo istruttorio a valle della trasmissione del parere delle Soprintendenze ABAP.

CONSIDERATO che con nota prot. 3870 del 28.09.2022 il Servizio III della DG ABAP ha trasmesso il proprio contributo istruttorio a valle della trasmissione del parere delle Soprintendenze ABAP.



ESAMINATI tutti gli elaborati trasmessi, integrati e pubblicati e le osservazioni pervenute sul sito del MiTE.

CONSIDERATI le osservazioni e i pareri pubblicati sul sito del Mite.

CONSIDERATO che dalla documentazione pubblicata si apprende quanto segue.

Descrizione dell'intervento

Il progetto di parco eolico prevede l'installazione di n. 12 aerogeneratori, con una potenza nominale singola di 6 MW e quindi una potenza complessiva di 72 MW.

La tipologia di aerogeneratori proposta è del tipo VESTAS V163 aventi altezza Hb 119 metri e diametro rotore di 162 metri, per un'altezza complessiva di 200 metri.

Secondo quanto riportato dal Proponente: «Per ogni aerogeneratore si prevede un tipo di piazzola dalla forma poligonale, in quanto è composta da una porzione permanente, di dimensioni di 25,5 m X 27 m, per un totale di 688,5 mq e di una restante parte temporanea necessaria allo stoccaggio e all'assemblaggio degli aerogeneratori, di maggiore entità e variabile in base alla disposizione degli elementi che compongono la piazzola stessa (in media c.ca 4.700 mq). Tale superficie si rende necessaria per consentire l'installazione della gru e delle macchine operatrici, l'assemblaggio della torre, l'ubicazione della fondazione e la manovra degli automezzi.

Il sistema fondale è costituito da un elemento monolitico generalmente a forma tronco conica avente un'altezza di 3,50 mt e minima di 1,5 mt per un diametro esterno di 25,50 mt ed uno interno inferiore ai 6,00 mt.

Le opere elettriche necessarie a convogliare l'energia prodotta dagli aerogeneratori di progetto e immettere la stessa nella RTN, sono sintetizzate di seguito:

- realizzazione di cavidotti a 30 kV interrati per l'interconnessione tra i vari aerogeneratori e il collegamento degli stessi al quadro MT 30 kV della stazione di trasformazione 150/30kV produttore, tutti ricadenti nel Comune di Acquaviva delle Fonti;
- realizzazione di una stazione di trasformazione 150/30kV produttore, completa di tutte le apparecchiature di comando, controllo e protezione, ricadente nel Comune di Acquaviva delle Fonti (superficie: 120 mq);
- realizzazione di un cavidotto interrato AT a 150 kV esterno al parco, per la connessione tra la suddetta stazione di trasformazione 30/150 kV e la stazione elettrica Terna a 380/150 kV di Castellaneta, di lunghezza pari a circa 23 km.

[Cfr. Sintesi non tecnica]




Figura 1. Indicazione area di intervento su IGM
[Cfr. Sintesi non tecnica]

Ubicazione dell'impianto

Il progetto nel suo complesso interessa una porzione di territorio, estesa per gran parte sul territorio comunale di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, regione Puglia. Nel dettaglio, gli aerogeneratori e i rispettivi cavidotti di interconnessione sono ubicati alle località "Monticello", "Masseria Camiciarletta", "Masseria Serini" e "Masseria D'Addabbo". Inoltre, sempre nel Comune di Acquaviva delle Fonti si prevede la realizzazione della stazione di trasformazione 30/150 kV utente. Il Cavidotto elettrico dalla stazione di trasformazione al punto di connessione rappresentato dalla SE di Terna esistente nel Comune di Castellaneta (TA), attraverserà, oltre al Comune di Acquaviva delle Fonti, anche i Comuni di Gioia del Colle (BA), Santeramo in Colle (BA) e Castellaneta (TA).

Le principali arterie viarie presenti, che consentono di raggiungere il territorio in esame, sono rappresentate, a partire dal porto di Taranto e via via avvicinandosi verso le aree di intervento: SS7, A14/E843, SP 125, SP 205bis, SP205.



Inquadramento paesaggistico

L'intervento ricade all'interno di quello che il PPTR ha individuato come ambito paesaggistico n. 6 "Alta Murgia" e nella figura territoriale 6.3 La sella di Gioia,

CONSIDERATA la seguente situazione vincolistica dell'area di interesse così come ricostruita dalla **Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari** nel parere sopra citato e la ricognizione dei principali beni di seguito elencati nelle aree contermini, all'interno del buffer dei **10 km**, per i quali, per alcuni, sono state valutate in maniera sintetica le interazioni con gli aerogeneratori.

1.1 Beni paesaggistici

1.1.a. INDICAZIONE DEGLI ESTREMI DEI DECRETI DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO AI SENSI DELL'ART. 136 DEL D.LGS 42/2004

L'intervento non interessa direttamente aree dichiarate di notevole interesse pubblico

1.1.b. INDICAZIONE DELL'ESISTENZA DI AREE VINCOLATE OPE LEGIS AI SENSI DELL'ARTICOLO 142 DEL CODICE

L'intervento non interessa direttamente perimetri di aree vincolate *ope legis* ai sensi dell'articolo 142 del Codice dei Beni Culturali.

Ai sensi dell'art. 6 del D.L. del 17.06.2022 n. 50, si comunica che l'impianto ricade all'interno della fascia di rispetto di beni tutelati ai sensi della Parte II del Codice o ai sensi dell'art. 136.

Infatti, l'impianto è collocato a 4,4 km dal centro storico di Acquaviva delle Fonti, a 5,3 km dal centro storico di Cassano delle Murge, a 5,8 km dal centro storico di Santeramo in Colle e a 6 km dal centro storico di Gioia del Colle. In tutti questi centri storici sono presenti decine di immobili vincolati e tutelati ai sensi dell'art. 10 del D.L. 42/2004, e per brevità si omette tale elenco.

Tuttavia si ritiene necessario riportare alcuni degli immobili tutelati ai sensi della Parte II esterni ai centri storici ma ricadenti nella fascia di rispetto prevista dalla normativa:

- Chiesa di Santa Maria Assunta o Santa Maria dei Salentini nell'agro di Acquaviva delle Fonti (BA), tutelata ai sensi del DM 23.03.1955;
- Masseria Torretta nel territorio di Santeramo in Colle (BA), tutelata ai sensi del D.M. 06.06.1998;
- L'ex distilleria i Paolo Cassano nel territorio comunale di Gioia del Colle, tutelata ai sensi del D.M. 26.09.1992 e D.M. 10.04.1998, e il relativo vincolo indiretto sancito con DDR 26.04.2011;
- l'Ex Molino a cilindri e Pastificio a Vapore "Alfredo Pagano" nel territorio di Gioia del Colle, tutelato ai sensi dei DDR 10/11/2011 e DDR 04/06/2013 (est.);
- l'Ex Molino Automatico a Cilindri "Excelsior" nel territorio di Gioia del Colle, tutelato ai sensi del DDR 22/09/2010.

Inoltre nella fascia di rispetto prevista dalle norme sono presenti i seguenti beni archeologici tutelati e riconosciuti di interesse paesaggistico:

- il tratturello Cassano Murge – Canneto e il Tratturello Curomartino Tratturo Melfi – Castellaneta, tutelati ai sensi della Parte II del Codice dei Beni Culturali e ai sensi dei DDMM 15.06.1976, 20.03.1980 e 22.12.1983;
- l'area archeologica di Salentino nel territorio di Acquaviva delle Fonti, tutelata ai sensi del DM 23.03.1955 e la relativa area di rispetto istituita ai sensi del DM 07.07.1987;
- l'area archeologica di Curtomartino nell'agro di Acquaviva delle Fonti, tutelata ai sensi del DM 01.07.20002.

Infine, sempre nella fascia di rispetto prevista dalla nota citata ricade parte dell'area dichiarata di notevole interesse pubblico di alcune porzioni del territorio di Cassano delle Murge e Altamura istituita con DM 01.08.1985 identificata dal PPTR con la scheda PAE 116.



Gli aerogeneratori 2,3, 6 e 8 ricadono all'interno dell'area delimitata dal PPTR come UCP – area soggetta a vincolo idrogeologico.

1.1.c. INDICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA VIGENTI: IL PPTR

Gli aerogeneratori sono localizzati in aree bianche del PPTR, ma tra un elemento e l'altro sono presenti numerose aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del D. L.vo 42/2004:

- alcune aree perimetrate come Boschi.

Inoltre, sempre all'interno del parco eolico sono presenti numerose aree individuate dal PPTR ai sensi dell'art. 143 del PPTR:

- UCP - aree di rispetto boschi, in particolare l'aerogeneratore 4 è sul margine di un'area tutelata, e non è stata fornita la documentazione che dimostri che la pala non interferisca con tale tutela;
- UCP – lame;
- UCP – doline;
- UCP – grotte;
- UCP – vincolo idrogeologico;
- UCP – reticolo idrografico di connessione della RER;
- UCP – formazioni arbustive in evoluzione naturale;
- UCP – siti interessati da beni culturali – insediamento Masseria del Panzariello.

Si sottolinea come a meno di 1 km dall'aerogeneratore sia presente il sito di rilevanza naturalistica ZSC di Bosco di Mesola; inoltre a meno di 2 km dall'aerogeneratore 1 corre la strada a valenza paesaggistica individuata dal PPTR SP 127 Murge trasversali.

1.2 Beni architettonici (D.Lgs 42/2004 e s.m.i. –Parte Seconda)

1.2.a. Non vi sono beni architettonici tutelati nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame.

1.2.b. Non sono in possesso di questa Soprintendenza elenchi che permettano di individuare beni tutelati *ope legis* ai sensi dell'articolo 10, comma 1.

1.2.c. Non si è in possesso della documentazione necessaria per individuare eventuali beni architettonici tutelati dalla pianificazione urbanistica vigente.

1.3 Beni archeologici (D.Lgs 42/2004 e s.m.i. –Parte Seconda)

1.3.a. Non vi sono beni archeologici tutelati nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame. L'area si colloca a una distanza relativamente breve dalle seguenti aree archeologiche:

- Salentino, Acquaviva delle Fonti – Vincolo ARC0486 (a 1.6 km ca. dall'area di progetto);
- Grotta di Curtomartino, Acquaviva delle Fonti –Vincolo ARC0484 (a 1.5 km ca. dall'area di progetto);
- Masseria Grottillo, Santeramo in Colle –Vincolo ARC0418 (a 3 km ca. dall'area di progetto);
- Tratturello Curomartino Acquaviva delle Fonti (a 2.2 km ca. dall'area di progetto).

1.3.b. Si segnalano i seguenti siti archeologici, entro 5 km dal progetto, attualmente non sottoposti a procedimenti di tutela, che, associati a numerosi altri siti nell'area Vasta, sottolineano il valore archeologico dell'area:

- Loc. Curtomartino, Acquaviva delle Fonti (a 900 m ca. dall'area di progetto);
- Contrada Baronaggio, Acquaviva delle Fonti (a 4.1 km ca. dall'area di progetto);
- Toppe di Montursi, Gioia del Colle (a 3.5 km ca. dall'area di progetto);
- Murgia San Francesco, Gioia del Colle (a 3.5 km ca. dall'area di progetto);



- Colle, C.da San Francesco (a 3.5 km ca. dall'area di progetto);
- La Castelluccia, Gioia del Colle (a 3.3 km ca. dall'area di progetto);
- Giandomenico, Santeramo in Colle (a 2.5 km ca. dall'area di progetto);
- Ipogeo Signorile, Santeramo in Colle (a 4.9 km ca. dall'area di progetto);
- Di Santo, Santeramo in Colle (a 4.5 km ca. dall'area di progetto);
- Bonifici, Santeramo in Colle (a 3.8 km ca. dall'area di progetto);
- Ipogeo Grottillo, Santeramo in Colle (a 3.2 km ca. dall'area di progetto).

CONSIDERATA la seguente situazione vincolistica dell'area di interesse **relativamente al territorio della Provincia di Taranto** così come ricostruita dalla Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo di Taranto nel proprio parere di competenza sopra citato.

1.2 **Beni paesaggistici**

1.1.a. INDICAZIONE DEGLI ESTREMI DEI DECRETI DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO AI SENSI DELL'ART. 136 DEL D.LGS 42/2004

L'intervento non interessa direttamente aree dichiarate di notevole interesse pubblico.

1.1.c. INDICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA VIGENTI: IL PPTR

Nel quadro di riferimento del PPTR le opere localizzate all'interno del territorio di competenza di quest'Ufficio ricadono interamente nell'Ambito Paesaggistico "Alta Murgia" in una zona posta fra la Figura "Sella di Gioia del Colle" a nord e la Figura Territoriale "la Fossa Bradanica" immediatamente a sud. L'attraversamento del cavidotto si inserisce in un contesto territoriale a prevalente vocazione agricola e nell'ambito delle tutele previste dal PPTR si rileva che il passaggio del cavidotto ricade in:

- **Componenti Geomorfologiche**

ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI

Grotte: Grotta del Lurma; codice Catasto Cavità:PU_1012, cavidotto in attraversamento sotto strada esistente.

- **Componenti idrologiche**

BENI PAESAGGISTICI

Fiumi e torrenti, acque pubbliche:

- *Lama di Castellaneta e Vallone di Santa Maria* nella fascia di rispetto di 150 m e lungo la viabilità esistente.

ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI

- *Vincolo idrogeologico.*

- **Componenti botanico vegetazionali**

ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI

- *Prati e pascoli naturali.*

- **Componenti delle Aree protette e dei Siti Naturalistici**

ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI

Sito di Rilevanza naturalistica:

- *Murgia Alta ZPS_ZCS.*

- **Componenti culturali e insediative**

ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI.

Testimonianze della stratificazione insediativa:

- *Aree appartenenti alla rete dei tratturi: Regio Tratturo Martinese con passaggio del cavidotto;*



- *Aree di rispetto delle Componenti culturali e insediative: riferibili alla rete dei tratturi - Regio Tratturo martinese e Regio Tratturello alle Murge.* con passaggio e attraversamento del cavidotto lungo viabilità esistente.

- **Componenti dei valori percettivi**

ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI

Luoghi Panoramici:

- Strade a Valenza Paesaggistica: SP 22TA con passaggio e attraversamento del cavidotto.

L'ambito Alta Murgia (Cfr. Elaborato 5.6 del PPTR), interessato dall'attraversamento del cavidotto, si caratterizza per una forte interdipendenza e connessione tra le strutture insediative e le strutture paesaggistico-ambientali. L'antropizzazione del territorio è avvenuta nel tempo secondo scelte localizzative e costruttive favorite dalla natura e dai diversi fattori ambientali. Le strutture insediative rappresentano un sistema complesso sedimentato nel tempo, organizzato secondo una rete articolata fatta di nodi, importanti vie della transumanza che in parte ripercorrono il tracciato della via Appia Antica, ai piedi del costone murgiano che rappresenta l'elemento visivo persistente per chi attraversa la Fossa Bradanica (Cfr. Elaborato 5.6 del PTR, sez A 3.5 Struttura percettiva, p. 37). Il contesto in esame, in particolare, esteso su un terrazzamento murgiano intermedio, si caratterizza per la presenza di ampi spazi aperti, destinati prevalentemente a seminativi, declinati in colline lievemente ondulate e caratterizzati da una scarsa presenza antropica che si manifesta nelle evidenze monumentali, costituite da masserie e jazzi.

1.2 **Beni archeologici (D.Lgs 42/2004 e s.m.i. –Parte Seconda)**

Nelle aree direttamente interessate dall'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica non insistono vincoli inerenti beni archeologici ai sensi degli artt. 10, 12, 13 e 45 del D. Lgs 42/2004 o procedimenti di vincolo *in itinere*, né Beni Paesaggistici Ulteriori Contesti Paesaggistici di interesse archeologico censiti dal PPTR vigente, così come il sito interessato dall'impianto di progetto non coinvolge direttamente beni o aree di interesse monumentale vincolati architettonicamente a norma della Parte II del D. Lgs. 42/2004.

Questa Soprintendenza, altresì, rileva l'interferenza del cavidotto interrato con il Regio Tratturo martinese che rappresenta espressione di vestigia e tracce di remote civiltà passate ed è sottoposto a vincolo con DM del 22.12.1983.

L'opera si colloca in un contesto territoriale più ampio per il quale sono note le frequentazioni antropiche e le dinamiche insediative riferibili a diverse epoche storiche caratterizzato da un particolare sviluppo in età pre-protostorica. Le evidenze archeologiche rivestono carattere di sporadicità poiché legate a rinvenimenti di emergenza, informazioni puntuali, segnalazioni occasionali e scavi conosciuti tramite pubblicazioni specialistiche.

Il comprensorio territoriale circostante è caratterizzato a nord-est dalle evidenze pertinenti la masseria Del Porto, dove sono stati individuati almeno cinque nuclei di strutture funerarie con copertura tumulare che si estendono fra Murgia San Francesco, Murgia San Benedetto e Murgia Giovinazzi, compresi anche i nuclei minori localizzati presso Masseria della Madonna e Masseria San Benedetto. Le testimonianze archeologiche distribuite in quest'area si legano sostanzialmente alla frequentazione antropica dagli inizi del II millennio al IV secolo d.C.

Si deve evidenziare che le aree funerarie individuate per questa zona, sono caratterizzate in prevalenza da tombe monumentali, ancora oggi riconoscibili nel paesaggio, riconducibili a comunità pastorali dell'età del Bronzo, le quali si insediavano in aree che, come quella in esame, erano strettamente connesse alle vie della



transumanza.

Da segnalare, inoltre, che la presenza antropica in antico è legata anche alla frequentazione di cavità naturali come la Grotta del Lume (catasto delle Grotte e delle cavità artificiali: PU_1012; www.catastofspuglia.it), che ricade lungo il tracciato del cavidotto in progetto e conserva un importante palinsesto di testimonianze graffite di età medievale che attestano la frequentazione culturale (V. De Michele, *I graffiti di epoca medievale rinvenuti sugli speleotemi di alcune cavità della Murgia sud-orientale*, in “Cultura Ipogea”, 5 (2008), pp. 1-20; C. Tedeschi, *Graffiti medievali in grotte pugliesi*, in *Historiae. Scritti per Gherardo Ortalli*, a cura di C. Azzara, E. Orlando, M. Pozza, A. Rizzi, Venezia 2013, pp. 72-86 e in part. pp. 82-85).

CONSIDERATE le seguenti considerazioni e valutazioni in merito agli impatti dell'intervento sulle relative componenti ambientali così come riportate dalla **Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari** nel proprio parere di competenza sopra citato:

2.1 Beni paesaggistici

2.1.a *Descrizione del contesto paesaggistico* - L'intervento si colloca all'interno della piana agricola di Acquaviva delle Fonti (BA) a circa 6 km dal centro storico.

All'interno dell'area vasta definita come da norme vigenti sono presenti ulteriori aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del D. L.vo 42/2004:

- l'area protetta del Parco Nazionale dell'Alta Murgia;
- Lama Badessa inserito negli elenchi dei fiumi e torrenti;
- alcune aree gravate da vincoli di uso civico.

Inoltre ricadano anche alcune aree tutelate dal PPTR ai sensi dell'art. 143 del Decreto:

- UCP – doline;
- UCP – versanti;
- UCP – prati e pascoli naturali;
- UCP – siti interessati da beni storico culturali, tra cui le segnalazioni di jazzo Perrone nel territorio di Santeramo in Colle; Masseria San Vito, Masseria Stella e Masseria del Baronaggio nel territorio di Acquaviva delle Fonti; Masseria Rosati, Masseria La Torre o San Donato, Masseria Cocevoli, Masseria San Pietro e Masseria La Villa nel territorio di Gioia del Colle.

Infine sempre nell'area vasta ricadono territori definiti non idonei ai sensi della normativa regionale in quanto perimetrati come Zona IBA 135 – Murgia, inoltre sono presenti numerosi beni riportati nella Carta dei Beni della Puglia.

2.1.b *Valutazione della compatibilità paesaggistica* - La Ditta ha fornito lo studio dei fotoinserti e uno studio sui recettori sensibili sia statici che dinamici presenti nell'area. Nonostante fosse stata richiesta dalla Soprintendenza competente, non risulta essere stata inviata la relazione paesaggistica.

2.1.c *Impatti cumulativi*

Nell'area di intervento sono presenti già impianti fotovoltaici:

- F/CS/A048/12;
- F/CS/I330/6;
- F/CS/A048/2;
- F/CS/A048/10;
- F/CS/A048/16.



Inoltre dall'esame della documentazione presente sul portale sit.puglia risulta interno all'impianto oggetto del procedimento l'impianto da fonte fotovoltaica della potenza di 4.9 MW in località Panzo Grande denominato ADF1 Netti della società Serin srl.

L'analisi condotta dalla società nelle mappe dell'intervisibilità riporta che nel bacino di visibilità di 20 km sono esistenti 97 aerogeneratori e ne risultano autorizzati ulteriori 22; la maggior parte, in base alla cartografia, risulta localizzata al margine della carta dell'intervisibilità, ma dall'analisi della stessa si evince che nonostante tale localizzazione gli impianti sono visibili da quasi tutto il territorio preso in esame, e nel territorio di Acquaviva delle Fonti in particolare sono visibili contemporaneamente un numero di aerogeneratori compreso fra 1 e 33 (cfr Elab_46.pdf).

Da tale studio risulta che la realizzazione dell'impianto oggetto del presente procedimento farebbe sì che dall'intera area in esame o quasi, ovvero un'area avente un raggio di 10 km, siano visibili contemporaneamente un numero di aerogeneratori compreso fra 1 e 43. Tale *range* è stato definito dalla Ditta come "classe di visibilità bassa".

CONSIDERATO pertanto, che il progetto in esame produce impatti cumulativi negativi e significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, e qualora realizzato contribuirebbe ad alterare permanentemente la struttura del paesaggio agrario, la qualità dell'ambiente, le relazioni visuali-percettive tra le parti e l'identità storico-culturale. Di contro risulta necessario tutelare i valori paesaggistici rappresentati dai contesti rurali locali, che comprendono aspetti peculiari e rappresentativi delle comunità e qualificano il territorio interessato, e che restano ad oggi riconoscibili nonostante la presenza di detrattori.

2.2 Beni architettonici

2.2.a. Nell'area in esame non sono presenti beni architettonici tutelati.

2.3 Beni archeologici

2.3.a. Il progetto in esame è inserito in un paesaggio storico-archeologico e culturale di alto pregio, con conseguente incidenza negativa, anche visiva, sul contesto in cui le opere si inseriscono. La fitta presenza di attestazioni localizzate nelle vicinanze indica che l'area di progetto è parte di un palinsesto archeologico articolato e non lascia dubbi sul possibile impatto che gli interventi possano generare sui beni archeologici, su stratigrafie o strutture di interesse archeologico eventualmente conservate nel sottosuolo, stante l'ampiezza dell'intervento in progetto.

2.3.b. Il territorio interessato dal progetto, collocato nel territorio dell'Alta Murgia, tra i comuni di competenza di Gioia del Colle, Acquaviva delle Fonti e Santeramo in Colle, è un'area ad alto potenziale archeologico, come dimostrano i numerosi rinvenimenti che attestano la frequentazione antropica lungo un ampio arco cronologico, dalla preistoria al medioevo. Il paesaggio è costituito da lievi ondulazioni e avvallamenti, con fenomeni carsici superficiali rappresentati da doline e inghiottitoi. Sono numerosi, inoltre, i solchi erosivi (lame e gravine) che costituiscono un reticolo idrografico a carattere torrentizio, abbastanza denso che spesso arriva fino al mare. La posizione intermedia tra il mare (Ionio e Adriatico) e l'entroterra, le condizioni climatiche favorevoli e la grande disponibilità di risorse vegetali e faunistiche, la conformazione geomorfologica, con rilievi a quote variabili tra 300 e 600 metri ca. sul livello del mare, che consente una grande visibilità sul territorio circostante e la presenza di naturali vie di comunicazione tra il nord e il sud della Puglia, tra l'entroterra e la costa, hanno favorito l'insediamento antropico, dalla preistoria al medioevo.

Le tracce della stratificazione insediativa caratterizzano questo paesaggio: inghiottitoi e grotte frequentati nel Paleolitico, ampi insediamenti risalenti al Neolitico, all'età dei metalli, ad età ellenistica, romana e medievale. La lunga frequentazione antropica, legata prevalentemente all'agricoltura e alla pastorizia, ha



dato vita a forme di organizzazione dello spazio estremamente ricche e complesse. Tra le forme più evidenti sono i reticoli di muri a secco, i villaggi ipogei e le necropoli, le chiese rupestri e le cappelle rurali, le cisterne e le neviere, i trulli, le masserie e i cosiddetti jazzi. Tali evidenze spesso sono collocate lungo le vie di comunicazione: lame e gravine, antichi tratturi della transumanza, tracciati viari di età romana, che ricalcano talvolta vie percorse dalla preistoria. Spesso tali testimonianze sono indicative di siti pluristratificati, molti dei quali ancora sepolti e che emergono in occasione delle indagini archeologiche di superficie e degli scavi archeologici, condotti da università italiane ed estere, o dalla Soprintendenza, nell'ambito di interventi di archeologia preventiva.

In particolare, per quanto riguarda la viabilità antica, nel territorio indagato, doveva esserci una fitta rete viaria di comunicazione tra l'entroterra e la costa che doveva interessare il vicino centro di Monte Sannace (8.5 km dal progetto). È possibile ipotizzare che una di queste vie, per il momento non ricostruibile topograficamente, poteva interessare l'area oggetto di analisi. Si tratta di un percorso che rientra, secondo Ruta (R. Ruta 1989, *Una indagine di topografia storica. La viabilità antica nella Peucezia, in Bari Economica*, 1), nel sistema della viabilità secondaria orientata in senso E-W e che collegava i centri di Monte Sannace, Acquaviva delle Fonti, Cassano Murge, La Selvella, Madonna di Mellitto, i Laghi e Quasani, Gravina, Ruvo e Canosa.

Un altro tracciato è individuabile nella strada VI del Lugli (G. Lugli 1959, *Un gruppo di antiche strade ad orientamento uniforme nelle Puglie*, in Atti del IX Congresso Nazionale della Storia dell'Architettura, Roma, n. VI), che da Bari, passando per Ceglie, Adelfia, Acquaviva, Casino S. Pietro, Laterza e Ginosa, giungeva a Metaponto. È plausibile che, nel territorio di Acquaviva, questa via passasse dalla località Malano, dove fra II e IV sec. d.C. si sviluppò un insediamento rurale forse di modeste dimensioni, e raggiungesse l'insediamento di Salentino. Quest'ultima potrebbe interessare direttamente l'area di progetto.

2.3.c. Negli elaborati di progetto (studio archeologico), prodotti ai sensi dell'art. 25 del D. L.vo 50/2016, sono state individuate in totale 20 segnalazioni archeologiche da spoglio bibliografico e d'archivio (tra queste, 5 sono Aree d'interesse archeologico ex D. L.vo 42/2004 art.142 lettera m) in un'area buffer di circa 5 km di raggio dal centro del progetto. Le interferenze con il progetto, segnalate sulla carta del rischio, sono rappresentate dal Regio Tratturello alle Murge e il Regio Tratturello Martinese, attraversati da una porzione di cavidotto nel territorio di Castellaneta nei pressi di Località Murgia Giovinazzi.

Per quanto riguarda la valutazione dei rischi (attribuiti in base all'allegato n. 3 della Circolare Mibac 01/2016) come descritto negli elaborati archeologici:

“Rischio medio: per l'intera area del parco eolico e il tracciato di cavidotto nei pressi dei tratturelli in quanto, il progetto investe aree indiziate o le immediate prossimità, per cui il potenziale archeologico risulta indiziato da elementi documentari oggettivi, non riconducibili oltre ogni dubbio all'esatta collocazione in questione, che lasciano intendere un potenziale di tipo archeologico senza la possibilità di intrecciare più fonti in modo definitivo.

Rischio basso: per il tratto di cavidotto intermedio, considerato anche che le lavorazioni per la posa in opera dei cavi, interesseranno solo la sede stradale, in quanto il progetto ricade in aree prive di testimonianze di frequentazioni antiche oppure a distanza sufficiente da garantire un'adeguata tutela a contesti archeologici la cui sussistenza è comprovata e chiara”.

2.3.d. Nello studio archeologico si segnalano alcune carenze di seguito indicate:

- nello studio bibliografico manca menzione dell'area di Sant'Elia (F.85 plla 63), ubicata tra gli aerogeneratori H3 e H4 (distanza minima dall'area di progetto: 200 m ca.). Il toponimo *Sanctum Heliam* compare per la prima volta in un documento datato 28 novembre 1273, in cui si fa riferimento



ad una strada che conduce a questo luogo. Nella bibliografia recente Lucarelli lo cita fra gli antichi casali che contribuirono alla nascita dell'attuale Acquaviva, mentre Zirioni, alla ricerca delle tracce di questo insediamento, lo inserisce nella sua opera per la presenza del tempietto intitolato a S. Elia, situato in una grotta all'interno del bosco omonimo. Nell'area è presente una grotta, circondata in superficie da un filare di grossi blocchi di pietra calcarea, con gradini di accesso in pietra. All'interno altri scalini sono stati ricavati nella roccia in direzione di una nicchia (A. Busto 1998, *Studio urbanistico di disaggregazione delle aree extra-urbane. Le aree di interesse archeologico*, Comune Acquaviva delle Fonti).

- Per quanto riguarda l'analisi della viabilità antica si segnala l'assenza della "via vecchia per Gioia" riconoscibile nella Str. Prov. 20 – Acquaviva-Santeramo. Si tratta di un antico tratturo inglobato nel nuovo percorso stradale (A. Busto 1998, *Studio urbanistico di disaggregazione delle aree extra-urbane. Le aree di interesse archeologico*, Comune Acquaviva delle Fonti), che corrisponde a gran parte del percorso del cavidotto. In generale, i tracciati della viabilità antica, citati nella relazione archeologica, non sono stati posizionati sulle cartografie dello studio archeologico. Quindi la valutazione dei rischi non tiene conto della viabilità antica. Si sottolinea che, pur trattandosi di una viabilità di cui resta difficile talvolta una ricostruzione topografica puntuale, la presenza di una fitta rete di percorsi in questo territorio è indizio di una frequentazione continuativa dell'area in oggetto.
- Oltre al su indicato tratturo, altre vie potrebbero interessare direttamente l'area di intervento o le immediate vicinanze: ad es. la via che in contrada Baronaggio incrociava il Regio Tratturello Cassano delle Murge; la cosiddetta via Tarantina, strada di collegamento Bari-Taranto; altre vie secondarie (come il percorso Est-Ovest, indicato da Ruta che collegava i centri di Gioia del Colle, Acquaviva delle Fonti e Cassano delle Murge) (cfr. par. 2.3.b).
- per quanto riguarda le ricognizioni archeologiche, si legge nella relazione archeologica che la copertura non completa dell'area da indagare e la visibilità non hanno consentito di restituire un quadro esaustivo della situazione archeologica: "L'analisi, lungi dal potersi considerare esaustiva, è parzialmente compromessa nel settore in esame dalla presenza, in alcune delle aree indagate, di vegetazione spontanea, dovuta a una lunga assenza di qualsivoglia lavorazione del terreno, cui si aggiunge la coltivazione di colture che hanno impedito un'adeguata visibilità al suolo e l'inaccessibilità di alcune aree che saranno interessate dagli interventi relativi al cavidotto, a causa di recinzioni (naturali o artificiali) e scarpate. Questo ha probabilmente comportato la quasi totale assenza di qualsiasi tipo di rinvenimento archeologico". Si segnala che, secondo i criteri della Circolare DG ABAP Mibac 01/2016, allegato 3, in assenza di visibilità, il potenziale archeologico consigliato è 4 (non determinabile) e il rischio è medio.
- lo studio archeologico non considera gli impatti visivi che le opere apporteranno alle aree di interesse archeologico localizzate nell'area buffer considerata.
- in generale, lo studio archeologico non considera altri elementi essenziali per la ricostruzione del paesaggio storico in esame. Per l'agro di Acquaviva non si è a conoscenza di resti di centuriazione, ma la presenza di insediamenti produttivi (ville, fattorie) potrebbe far supporre l'esistenza di una organizzazione agraria della zona.

2.3.e. Da tale quadro si evince che l'impatto sull'area interessata dal progetto potrebbe essere di elevata entità. Le alterazioni riguarderanno eventuali siti archeologici e la viabilità storica (vie secondarie, piste di antica origine e assi principali a lunga percorrenza). Nonostante l'assenza di materiale di superficie, da imputare plausibilmente alle motivazioni sopraindicate, l'area indagata si colloca in un territorio caratterizzato dalla presenza di numerosi siti di epoca neolitica-medievale, di percorsi molto frequentati in età romana e di



centri insediativi gravitanti su di essi, da numerosi rinvenimenti e da diversi resti appena affioranti. Questo territorio, inoltre, presenta determinate caratteristiche geomorfologiche e topografiche che ne hanno favorito l'antropizzazione nelle diverse epoche storiche. Vincoli e rinvenimenti, pur non direttamente ricadenti nella zona oggetto dei lavori, contribuiscono comunque a una valutazione del reale rischio archeologico dell'area interessata dall'opera. Si segnala, infine, che l'impianto avrà un notevole impatto visivo anche su aree archeologiche non considerate nello studio archeologico come il sito di Monte Sannace, ubicato a 8.5 km ca. dall'area di progetto.

CONSIDERATE le seguenti considerazioni e valutazioni in merito agli impatti dell'intervento sulle relative componenti ambientali così come riportate dalla **Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo di Taranto** nel proprio parere di competenza sopra citato:

2.1 Beni paesaggistici

Le opere previste per il territorio di competenza di questo Ufficio riguardano solo l'attraversamento del cavidotto in AT a 150 kV interrato, passante su viabilità esistente. Per quanto riguarda le interferenze con Beni Paesaggistici e Ulteriori Contesti Paesaggistici rilevate nell'analisi della situazione vincolistica dell'area in esame, le NTA del PPTR vigente considerano "ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile" (NTA PPTR artt. 46 c. 2 a10; 54 c. 2 a7; 63 c.2 a6; 81 c2 a7; 82 c2 a7).

Dal punto di vista percettivo, invece, il territorio in esame non ricade nelle aree contermini di cui al D.M. 10/9/2010 e si pone ai margini dell'Area di Valutazione degli Impatti Cumulativi (AVIC con raggio pari a 20.000 m) di cui al Regolamento Regionale n. 24/2010. Sulla base dell'analisi dell'intervisibilità e dei fotoinserimenti (Elaborati 46 Relazione impatti cumulativi ed Elaborati Fotoinserimenti) non si rileva a giudizio della Scrivente un impatto significativo a livello percettivo, a causa della lontananza degli aerogeneratori in progetto e della morfologia dei luoghi.

2.2 Beni archeologici

Dal punto di vista della tutela archeologica, è evidente che l'impianto si inserisce in un comprensorio territoriale caratterizzato da un patrimonio archeologico diffuso ma di carattere non monumentale, in parte ancora riconoscibile nel paesaggio attuale grazie al rapporto di continuità topografica tra crocevia storici e masserie moderne.

Con riferimento agli aspetti archeologici, l'Elaborato "Relazione del rischio archeologico" rileva, tramite ricerca d'archivio/bibliografica, un territorio notoriamente ricco di frequentazioni antiche, in particolare caratterizzato da evidenze riferibili a un complesso di insediamenti che segnano questa porzione di territorio principalmente in età preistorica-protostorica e durante la fase peuceta, e in età basso-medievale. Tra queste assumono rilievo le aree interessate dall'attraversamento del cavidotto (località Murgia Giovinazzi, masseria Della Madonna, masseria Del Porto) e quelle limitrofe (Murgia San Benedetto), inquadrabili in un arco cronologico fra età pre e protostorica e il IV secolo a.C., oltre alla presenza della viabilità tratturale che ricalca quella storica (Regio Tratturello Murge e Regio Tratturo Martinese).

Le ricognizioni di superficie, condizionate da visibilità limitata in diverse zone (Elaborato 12_1), non hanno rilevato tracce archeologiche di superficie riferibili a un'occupazione antropica del territorio lungo le aree a ridosso del tracciato; ciò nonostante riconoscono comunque un grado di rischio medio nell'area interessata dall'attraversamento del cavidotto per il territorio di Castellaneta e Laterza. La presenza, infatti, delle aree di necropoli nei dintorni del tracciato del cavidotto e della viabilità tratturale non permette di escludere un rischio



archeologico, in quanto “indiziato da elementi documentari oggettivi”, per le opere in progetto (Relazione del rischio archeologico, p. 45), sebbene le arre di necropoli note non siano localizzate nelle immediate adiacenze della viabilità su cui sarà realizzato il cavidotto e non siano state individuate aree di spargimento di materiale ceramico o altre evidenze che indichino la presenza di depositi archeologici ancora conservati nel sottosuolo.

Il tracciato del cavidotto inoltre, attraversa l’area della Grotta del Lume (posta a meno di 100 m), non segnalata però nella Carta dei siti (cfr. Elaborato 12_3) anche se la cavità è UCP_Grotte nel PPTR (cfr. Elaborato 20_Relazione di analisi di elementi tutelati dal PPTR, p. 12); la rilevanza archeologica della grotta, come detto, è testimoniata dalla presenza di numerose testimonianze graffite di età medievale, al punto che di recente è stata inserita in un progetto di censimento dei graffiti medievali condotto dall’Università di Chieti-Pescara “G. D’Annunzio” e finanziato dall’European Research Council (progetto ERC Advanced Grant Graff-IT Writing on the margins. Graffiti in Italy 7th to 16th century). Nonostante il tracciato sia previsto al di sotto della viabilità esistente, tuttavia, sulla base della documentazione di progetto, al momento non è possibile escludere che le lavorazioni in fase di cantiere attraverso gli scavi per la posa del cavidotto possano nuocere, anche parzialmente attraverso ripercussioni (vibrazioni), allo stato di conservazione della cavità.

Per tali ragioni si individua un possibile impatto negativo delle lavorazioni previste sul patrimonio conservato.

Per quanto attiene l’interferenza con il Regio Tratturo martinese, che comunque coincide con la SP22, si fa presente che in caso di conclusione positiva del procedimento di VIA, dovrà essere acquisita l’autorizzazione ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 42/2004.

CONSIDERATO che la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari nel proprio parere di competenza sopra citato, esaminati gli elaborati progettuali, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall’intervento in argomento, a conclusione dell’istruttoria inerente la procedura in oggetto, ha espresso **parere contrario** alla realizzazione del progetto in oggetto per le motivazioni di seguito riportate.

- L’impianto in progetto prevede la realizzazione di 12 aerogeneratori in un’area attualmente destinata a coltivazione cerealicola. Nell’area sono già presenti alcuni piccoli impianti fotovoltaici. La scheda d’ambito del PPTR descrive l’area oggetto di intervento come “un paesaggio rurale fortemente omogeneo e caratterizzato da dolci declivi ricoperti da colture prevalentemente seminative, solcate da un fitto sistema idrografico che possiede una grande uniformità spaziale”. In particolare, l’intervento si inserisce al centro della Figura – Sella di Gioia così descritta dal PPTR: “è una grande depressione dell’altopiano che scende al di sotto dei 350 m. Essa rappresenta una “terra di transizione” tra il sistema altomurgiano (che giunge pressappoco fino a Santeramo) e la murgia dei trulli che sfuma verso la valle d’Itria. Il paesaggio corrispondente è già quello tipico delle Murge di sud-est, che presenta un aspetto collinare in cui si alternano aree boscate ad aree coltivate (cereali, foraggere, vigneti e uliveti). La trama agraria si infittisce così come la struttura insediativa, più consistente e diffusa rispetto al “vuoto” insediativo dell’Alta Murgia”. Al contrario di quanto affermato dal Proponente, la bassa presenza di elementi antropici in prossimità dei recettori, la mancanza di contrasti cromatici o la presenza di visuali esclusivamente orizzontali non sono elementi detrattori, ma distintivi del paesaggio murgiano, modellato come ora appare dalla particolare interazione storicamente formata tra l’uomo e la natura che caratterizza i luoghi: gli elementi antropici sono da sempre elementi singoli, distanziati, per lo più legati alla presenza di piccoli nuclei abitati e alla divisione dei campi coltivati eseguita con i tradizionali muretti a secco. Tale frammentazione è anche riportata nella scheda d’ambito del PPTR dove si riporta che il paesaggio della Sella di Gioia del Colle, diversamente dal resto del territorio dell’ambito murgiano, presenta come caratteri riconoscibili gli insediamenti sparsi tipici della valle d’Itria caratterizzati “da un pulviscolo di insediamenti produttivi di varia natura”. Le ampie visuali sono riportate come elementi caratterizzante l’ambito della Murgia nelle schede descrittive del PPTR, e pertanto non sono un elemento detrattore del paesaggio, ma anzi dovrebbero essere considerate come elementi



peculiari e distintivi dello stesso, come anche lo scarso contrasto cromatico è rappresentativo del territorio murgiano, in quanto è caratterizzato da ampi campi a monocultura e dall'uso esclusivo di pietre locali, e non è dunque da considerare come definito dal Proponente "non qualificante".

- le valutazioni condotte dal Proponente sul potenziale miglioramento che l'impianto in progetto apporterebbe alla qualità paesaggistica dei luoghi nel caso di aree dove sono presenti elementi di degrado temporaneo (come nel caso della presenza di rifiuti lungo i tratturi) non sembrano coerenti con i principi della Convenzione del Paesaggio che prevede che eventuali paesaggi degradati debbano essere restaurati. Pertanto non sembra corretta la posizione del Proponente quando prende come valido elemento di valutazione la presenza di rifiuti nei pressi dei recettori.
- le valutazioni condotte dal Proponente per i recettori dinamici dei tratturi risultano limitate ai singoli elementi antropici (al tratturo stesso) e non sembrano aver considerato la natura stessa di un tratturo, ovvero quella di un elemento fondamentale nel territorio pugliese, che concentra sia elementi archeologici che antropici, poiché costituisce la traccia del sistema della transumanza che si è sviluppato dal neolitico fino ai primi anni del secolo passato. Sarebbe stato auspicabile che uno studio del genere fosse basato sulle valutazioni del Quadro di Assetto dei Tratturi, dove al fine di valutare lo stato di integrità degli stessi sono stati presi in esame centinaia di elementi non solo fisici ma anche culturali, quali gli elementi legati alla cultura locale.
- L'analisi e la valutazione dell'effetto di affollamento generato dall'impianto (cfr. Elab:45.pdf) ha preso in esame alcuni recettori sensibili; da tale studio si evince come l'alterazione prodotta nel paesaggio dalla realizzazione dell'opera risulti impattante, in particolar modo da immobili come Masseria Balestra all'interno del territorio di Cassano delle Murge, per la quale sono in corso le valutazioni per la dichiarazione di notevole interesse pubblico, e Masseria e Jazzo Sabbettolla nel territorio comunale di Santeramo in Colle. L'impianto sarebbe inoltre visibile anche da elementi architettonici di pregio posti anche oltre l'area di intervento, come l'abbazia di S. Angelo in Frassineto nel territorio di San Michele di Bari.
- La quasi totalità dell'impianto, 11 aerogeneratori su 12, sarebbe visibile dalla strada a valenza paesaggistica situata nel territorio comunale di Gioia del Colle. L'analisi condotta da un unico punto di vista minimizza l'impatto adducendo la parziale sovrapposizione delle turbine, ma tale combinazione non si realizza lungo l'intera tratta del percorso paesaggistico. In base a quanto stabilito dalle Linee Guida ministeriali l'impatto lungo le strade dovrebbe essere condotto tenendo presente la percorrenza delle stesse.
- Considerando l'andamento orografico del terreno, dalla mancanza di particolari rilievi e dalla compromissione di un'area attualmente non interessata da questo tipo di impianti se non marginalmente, e dall'alta presenza di ricettori sensibili, risulta che l'impianto così come progettato sia eccessivamente impattante sul paesaggio.
- Considerando la natura dell'impianto, non possano essere previste opere di mitigazione, a causa dell'eccessiva altezza degli aerogeneratori.
- L'intervento, considerando l'area vasta, costituirebbe un ulteriore elemento detrattore a causa della presenza di altri impianti ai margini del territorio considerato, e in particolar modo nei territori ricadenti nella provincia di Taranto.
- Per quanto sopra delineato, il progetto di realizzazione di un impianto di tali dimensioni e impatto, in un territorio che trova nella fitta rete di persistenze rurali e nel sistema pluristratificato di siti architettonici e archeologici il suo valore più rappresentativo, appare non perseguibile, in quanto l'interferenza con tale patrimonio rischia di compromettere la conservazione di un contesto paesaggistico e culturale peculiare.
- In merito agli aspetti prettamente archeologici, si evidenzia che le opere in progetto rientrano in un contesto ricco di presenze archeologiche, come documentano le segnalazioni emerse in occasione di indagini archeologiche di superficie. I siti individuati nelle zone poste nei pressi dell'impianto attestano il fitto



popolamento della zona e potrebbero rivelare la presenza di siti sepolti non ancora indagati. L'area interessata dal progetto si inserisce perfettamente nel quadro generale delineato per questo comprensorio, dove la lunga frequentazione antropica ha lasciato tracce archeologiche rilevanti come dimostrano le più recenti indagini condotte nell'ambito di interventi di archeologia preventiva.

- La realizzazione del nuovo impianto avrà infine un evidente impatto visivo su siti archeologici, oltre che sulle segnalazioni architettoniche e in generale sul contesto paesaggistico. Nello specifico, il nuovo impianto andrà ad alterare sul piano visivo e percettivo le zone archeologiche considerate nello studio, prossime all'area di intervento, e le aree di pregio più distanti, come Monte Sannace.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari, nel proprio parere sopra citato ha altresì specificato che «in tutti i casi in cui la procedura si chiuda favorevolmente, rilevata:

- la sussistenza di un “rischio alto” nell'area del parco eolico (tra gli aerogeneratori H3 e H4) per la presenza di evidenze archeologiche direttamente interessate dalle opere in progetto o localizzate nelle immediate vicinanze (area di Sant'Elia);
- la sussistenza di un “rischio medio”, per la restante parte del parco eolico, in conformità con quanto indicato nello studio archeologico;
- la sussistenza di un “rischio medio e potenziale indeterminabile”, per come rivalutato dalla Scrivente, per le aree definite come a rischio basso (tratto di cavidotto intermedio) in cui la visibilità in fase di ricognizione è stata considerata bassa o nulla, ma in cui è documentata una frequentazione in antico per la presenza di percorsi ipotizzati e di siti localizzati nell'area buffer individuata nello studio archeologica,

si prescrive che in tutte le aree a rischio alto e medio, per come anche rivalutate dalla Scrivente, siano realizzate prospezioni geofisiche e/o saggi preventivi, a campione (in particolare nelle aree in cui saranno localizzati gli aerogeneratori) che chiariscano la natura stratigrafica dei depositi. All'esito di tali approfondimenti questa Soprintendenza potrà avviare i provvedimenti di tutela di competenza e richiedere varianti al progetto originario per garantire la salvaguardia delle eventuali testimonianze antiche messe in luce.

Inoltre, si dettagliano le seguenti specifiche per le indagini geofisiche:

- prima dell'avvio delle indagini, tutte le aree da sottoporre ad indagine dovranno essere posizionate su un unico progetto GIS da consegnare alla Scrivente, comprendente anche gli shape file delle aree a rischio archeologico e del progetto in oggetto;
- tutte le indagini dovranno essere georeferenziate con modalità RTK con GPS;
- le strisciate all'interno delle aree di indagine dovranno avere una distanza tra loro di almeno 2 m;
- facendo riferimento alla metodologia da utilizzare, è possibile prevedere l'elaborazione di indagini magnetometriche (più rapide ed economiche) e un approfondimento con georadar in corrispondenza di anomalie;
- le indagini geofisiche dovranno essere affidate a soggetto in possesso di idonei requisiti tecnici e professionali (archeologici e geologici) e i risultati delle indagini dovranno essere interpretati in maniera interdisciplinare, con il contributo di entrambe le professionalità;
- l'attività dovrà prevedere: realizzazione di prospezioni geofisiche, elaborazioni software relative, documentazione grafica, cartografica e fotografica, georeferenziazione, sintesi ed interpretazione archeologica dei dati raccolti. Dovrà essere prodotta la seguente documentazione: descrizione ed analisi dei suoli oggetto delle attività; relazione delle attività sul campo; documentazione grafica e fotografica; elaborazioni cartografiche geo-referenziate in ambiente GIS nel sistema di riferimento WGS84 UTM 33N su base catastale, Carta Tecnica Regionale e fotografia aerea, su cui saranno posizionate le anomalie individuate mediante le prospezioni e messe in relazione con i dati archeologici, topografici, cartografici e storici



pregressi. A conclusione delle sopracitate attività dovrà essere prodotta una relazione scientifica finale che tenga conto degli esiti di tutte le indagini diagnostiche condotte e che le metta opportunamente in relazione con tutti i dati storici, archeologici, topografici e cartografici pregressi. Tutti gli elaborati saranno consegnati in formato cartaceo e digitale, in conformità con gli standard metodologici correnti; per le cartografie prodotte si chiede la consegna anche dei dati vettoriali georeferenziati ed elaborabili.

All'esito di tali approfondimenti, questa Soprintendenza potrà avviare i provvedimenti di tutela di competenza e richiedere varianti al progetto originario per garantire la salvaguardia delle eventuali testimonianze antiche messe in luce. Il proponente potrà concordare le modalità operative delle attività di scavo preliminare direttamente con il funzionario competente per territorio, ai fini dell'elaborazione di un progetto di scavo archeologico, da effettuarsi, a carico della committenza, sotto la direzione scientifica della Soprintendenza competenti.

Per tutte le restanti aree definite come aventi rischio basso, rivalutate dalla Scrivente a rischio "medio e potenziale indeterminabile", laddove si prevedano interventi di scavo e movimento terre l'intervento potrà essere autorizzato a condizione che sia assicurata, a carico della committenza, la sorveglianza archeologica continuativa in corso d'opera a cura di un professionista archeologo in possesso dei necessari requisiti, il quale opererà sotto la direzione della Soprintendenza competente. Qualora nel corso delle operazioni di scavo e movimento terre si intercettassero strutture e/o depositi archeologici, ai sensi degli art. 28, 88, 90, 175 del D. L.vo 42/2004, degli artt. 822, 823 e 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi e ne dovrà essere data contestuale comunicazione a questa Soprintendenza, che si riserva di richiedere l'esecuzione, a carico della committenza, di approfondimenti e scavi archeologici, anche in estensione, affinché si stabilisca la natura e l'entità del deposito archeologico. All'esito di tali approfondimenti, questa Soprintendenza potrà avviare i provvedimenti di tutela di competenza e richiedere varianti al progetto originario per garantire la salvaguardia delle eventuali testimonianze antiche messe in luce.

L'archeologo incaricato delle attività di scavo e sorveglianza archeologica avrà cura di redigere la documentazione delle operazioni di scavo secondo gli standard metodologici correnti. In assenza di rinvenimenti archeologici, dovranno comunque essere redatti il diario di scavo e una relazione professionale corredata da opportuni rilievi fotografici ed eventualmente grafici.

Ogni onere derivante dalle prescrizioni di questa Soprintendenza sarà a carico della Committenza.

Ogni ulteriore indicazione tecnico-operativa sarà fornita dal Funzionario responsabile di questa Soprintendenza nel corso delle attività di vigilanza e direzione scientifica delle indagini».

CONSIDERATO che la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo nel proprio parere di competenza sopra citato, esaminati gli elaborati progettuali, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento, a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, ha espresso **parere non favorevole**.

CONSIDERATO che la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo nel proprio parere di competenza per la sola componente archeologica ha altresì segnalato alcune cautele necessarie:

- Il tracciato del cavidotto, nei pressi della Grotta del Lume, sia allontanato in modo da non interferire con l'area della cavità e che per questa venga comunque previsto un monitoraggio in fase di esecuzione;
- Per le attività di scavo e movimento terra previste dal progetto per la posa del cavidotto sia prevista, a carico della committenza, la sorveglianza archeologica in corso d'opera a cura di un professionista archeologo in possesso dei necessari requisiti, il quale opererà sotto la direzione di questa Soprintendenza.
- Qualora, nel corso delle operazioni di scavo e movimento terra previste, si intercettassero strutture e/o depositi archeologici, ai sensi degli artt. 28, 88, 90, 175 del D. Lgs. 42/2004, degli artt. 822, 823 e 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi e ne



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401
PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

06.10.2022

dovrà essere data contestuale comunicazione a questa Soprintendenza, che si riserva di richiedere approfondimenti e scavi archeologici, anche in estensione, affinché si stabilisca la natura e l'entità del deposito archeologico. All'esito di tali approfondimenti, questa Soprintendenza potrà avviare i provvedimenti di tutela di competenza e richiedere varianti al tracciato per garantire la salvaguardia delle eventuali testimonianze antiche messe in luce.

- L'archeologo incaricato delle attività di sorveglianza avrà cura di redigere la documentazione delle operazioni di scavo secondo gli standard metodologici correnti. In assenza di rinvenimenti archeologici, dovranno comunque essere redatti il diario di scavo e una relazione professionale corredata da opportuni rilievi fotografici ed, eventualmente, grafici.

CONSIDERATO che, relativamente agli aspetti archeologici, il Servizio II della DG ABAP, nel proprio contributo istruttorio sopra citato concorda con le valutazioni della Soprintendenza territoriale esprimendo quanto sotto riportato: «[...] Nel citato parere prot. 353/2022 relativamente alle problematiche archeologiche, la SABAP BARI esprime forti perplessità sull'intervento in oggetto in quanto esso si colloca in un "paesaggio storico-archeologico e culturale di alto pregio, con conseguente incidenza negativa, anche visiva, sul contesto in cui le opere si inseriscono. La fitta presenza di attestazioni localizzative nelle vicinanze indica che l'area di progetto è parte di un palinsesto archeologico articolato e non lascia dubbi sul possibile impatto che gli interventi possono generare sui beni archeologici, su stratigrafie o strutture di interesse archeologico eventualmente conservate nel sottosuolo, stante l'ampiezza dell'intervento in progetto.

La SABAP BARI, inoltre, sulla base della documentazione di progetto elenca puntualmente i siti che sottolineano il valore archeologico dell'area:

- Loc. Curtomartino, Acquaviva delle Fonti (a 900 m ca. dall'area di progetto)
- Contrada Baronaggio, Acquaviva delle Fonti (a 4.1 km ca. dall'area di progetto)
- Toppe di Montursi, Gioia del Colle (a 3.5 km ca. dall'area di progetto)
- Murgia San Francesco, Gioia del Colle (a 3.5 km ca. dall'area di progetto)
- Colle, C.da San Francesco (a 3.5 km ca. dall'area di progetto)
- La Castelluccia, Gioia del Colle (a 3.3 km ca. dall'area di progetto)
- Giandomenico, Santeramo in Colle (a 2.5 km ca. dall'area di progetto)
- Ipogeo Signorile, Santeramo in Colle (a 4.9 km ca. dall'area di progetto)
- Di Santo, Santeramo in Colle (a 4.5 km ca. dall'area di progetto)
- Bonifici, Santeramo in Colle (a 3.8 km ca. dall'area di progetto)
- Ipogeo Grottillo, Santeramo in Colle (a 3.2 km ca. dall'area di progetto)

La stessa SABAP BARI argomenta poi, inoltre, che "Il territorio interessato dal progetto, collocato nel territorio dell'Alta Murgia, tra i comuni di competenza di Gioia del Colle, Acquaviva delle Fonti e Santeramo in Colle, è un'area ad alto potenziale archeologico, come dimostrano i numerosi rinvenimenti che attestano la frequentazione antropica lungo un ampio arco cronologico, dalla preistoria al medioevo".

L'alto potenziale archeologico dell'area interessata dal progetto è inoltre testimoniato da un totale di "20 segnalazioni archeologiche da spoglio bibliografico e d'archivio (tra queste, 5 sono Aree d'interesse archeologico ex D. L.vo 42/2004 art.142 lettera m) in un'area buffer di circa 5 km di raggio dal centro del progetto. Le interferenze con il progetto, segnalate sulla carta del rischio, sono rappresentate dal Regio Tratturello alle Murge e il Regio Tratturello Martinese, attraversati da una porzione di cavidotto nel territorio di Castellaneta nei pressi di Località Murgia Giovinazzi."

Sulla base di tali elementi la SABAP-BARI valuta un "rischio medio: per l'intera area del parco eolico e il tracciato di cavidotto nei pressi dei tratturelli" e un "rischio basso: per il tratto di cavidotto intermedio, considerato anche che le lavorazioni per la posa in opera dei cavi, interesseranno solo la sede stradale".



La Soprintendenza rileva inoltre la mancata menzione nella Relazione archeologica dell'area di Sant'Elia (F.85 plla 63), ubicata tra gli aerogeneratori H3 e H4 (distanza minima dall'area di progetto: 200 m ca.) e della "via vecchia per Gioia" riconoscibile nella SP 20 – Acquaviva-Santeramo, antico tratturo inglobato nel nuovo percorso stradale che corrisponde a gran parte del percorso del cavidotto. Considerato che i tracciati della viabilità antica, citati nella relazione archeologica, non sono stati posizionati sulle cartografie dello studio archeologico si può affermare che la valutazione dei rischi non tiene conto della viabilità antica.

Si deve infine sottolineare che, da una parte, l'attività di ricognizione non ha interessato tutta l'area interessata dalle opere in progetto e, dall'altra, la scarsa o nulla visibilità dei suoli non ha consentito una analisi esaustiva delle possibili presenze archeologiche. Tutto ciò considerato la SABAP-BARI ritiene che "l'impatto sull'area interessata dal progetto potrebbe essere di elevata entità".

Nel summenzionato parere endoprocedimentale 2937/2022, la SN SUB TARANTO rileva che, nonostante il progetto non interferisca con aree tutelate ai sensi della normativa vigente - ad eccezione del cavidotto interrato che interseca il Regio Tratturo martinese, vincolato con DM del 22.12.1983 - l'"opera si colloca in un contesto territoriale più ampio per il quale sono note le frequentazioni antropiche e le dinamiche insediative riferibili a diverse epoche storiche", caratterizzato da evidenze riferibili a un complesso di insediamenti di età preistorica-protostorica e peuceta, e età basso-medievale. In particolare per quanto riguarda le aree interessate dall'attraversamento del cavidotto (località Murgia Giovinazzi, masseria Della Madonna, masseria Del Porto) e quelle limitrofe (Murgia San Benedetto), sono noti insediamenti inquadrabili in un arco cronologico fra età pre e protostorica e il IV secolo a.C. e una viabilità tratturale costituita da Regio Tratturello Murge e dal Regio Tratturo Martinese.

Anche per il territorio di competenza della SN_SUB le ricognizioni di superficie sono state condizionate da visibilità limitata in diverse zone. Di conseguenza, benché non siano state individuate tracce archeologiche di superficie riferibili a un'occupazione antropica del territorio lungo le aree a ridosso del tracciato, non è possibile escludere la presenza di depositi archeologici che potrebbero essere interferiti dalle opere in progetto, considerato il contesto territoriale caratterizzato da aree di deposizione.

In ultimo la Soprintendenza rileva che il tracciato del cavidotto, attraversa l'area della Grotta del Lume (posta a meno di 100 m), la cui rilevanza archeologica è testimoniata dalla presenza di numerosi graffiti di età medievale che potrebbero essere danneggiati dalle vibrazioni causate dalle operazioni di scavo.

Tutto ciò valutato, considerato che le criticità archeologiche vanno a sommarsi alle ancora più rilevanti criticità paesaggistiche, si concorda con le valutazioni delle competenti Soprintendenze nel ritenere che l'opera in oggetto non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata **e se ne conferma il parere negativo».**

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e in particolare l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative.

VISTO il citato art. 12 in cui al comma 7 prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici nel rispetto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, della **valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali**, alla tutela della biodiversità e **del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.**

VISTO il citato art. 12 in cui il comma 10 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali, **di linee guida** per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli



impianti alimentati da fonti rinnovabili e **in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio**, con specifico riguardo agli impianti eolici.

CONSIDERATO il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con l'allora Ministero per i beni e le attività Culturali.

CONSIDERATO che le *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, di cui al punto precedente sono state redatte al fine di *facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di **conservazione delle risorse naturali e culturali** nelle attività regionali di programmazione ed amministrative.*

CONSIDERATO che le Linee guida di cui al punto precedente dichiarano l'esigenza di **salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio.**

VISTO l'art. 9 comma 2 della Costituzione.

VISTA la Convenzione europea del paesaggio, adottata a Firenze in data 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, recante il *Codice dei beni culturali e del paesaggio*.

VISTO l'art. 132 del precitato Codice che stabilisce *che la Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio e che la ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione.*

CONSIDERATO che il precitato Codice *tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali.*

CONSIDERATO che ai fini del precitato Codice la tutela del paesaggio è volta a *riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime.*

VISTO il comma 1 dell'art.135 del predetto codice che stabilisce che le regioni *sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici".*

VISTO il comma 2 dell'art.135 del predetto codice stabilisce che i piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.

VISTO che il comma 3 dell'art.135 del D. Lgs 42/2004 stabilisce che i piani predetti in riferimento a ciascun ambito, predispongono specifiche normative d'uso, per le finalità del Codice sopra indicate e attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.

VISTO che ai sensi del comma 4 dell'art.135 del D. Lgs 42/2004 in riferimento al punto precedente per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni.

CONSIDERATO che la Regione Puglia, ai sensi dell'art.143 del citato D. Lgs 42/2004, ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) con D.G.R. della Puglia n. 176/2015 e pubblicato su BURP n. 40 del 23/03/2015.

CONSIDERATO che il PPTR della Regione Puglia ai sensi dell'art. 135 del D. Lgs. ha individuato 11 Ambiti Paesaggistici (suddivisi in diverse Figure Territoriali) e che per ciascun Ambito Paesaggistico il piano ha individuato uno Scenario Strategico d'Ambito e ha stabilito i relativi *Obiettivi di qualità paesaggistico-territoriale e la Normativa d'uso.*



CONSIDERATO che il perseguimento degli obiettivi di qualità è assicurato dalla *normativa d'uso* costituita da *indirizzi e direttive* specificamente individuati nella Sezione C2 delle Schede degli ambiti paesaggistici.

CONSIDERATO inoltre che ogni *Ambito* è stato diviso in diverse *Figure territoriali* e che per ogni Figura vengono individuate le *Trasformazioni in atto e le vulnerabilità*, stabilendo infine una *Sintesi delle invarianti strutturali* che ogni intervento è tenuto a rispettare.

VISTO l'art.89 *Strumenti di controllo preventivo* delle NTA, Capo V *Disciplina degli interventi* del PPTR che ai fini del controllo preventivo in ordine al rispetto delle suddette norme e alla conformità degli interventi con gli obiettivi di tutela è disciplinata la procedura di *Accertamento di compatibilità paesaggistica*, ossia quella procedura tesa ad acclarare la compatibilità con le norme e gli obiettivi del Piano degli interventi, tra gli altri, *che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzate*.

VISTO il comma 1, lettera b2 dell'art.89 delle NTA del PPTR che stabilisce che tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura VIA sono considerati interventi di *rilevante trasformazione del paesaggio*, per i quali deve essere effettuata la **verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle Schede d'Ambito**.

VISTO e CONSIDERATO inoltre che la Regione Puglia con la D.D. del Servizio Ecologia n. 162 del 06/06/2014, emanata a seguito della D.G.R. 2122/2012, ha definito una specifica metodologia di analisi degli impatti cumulativi, ampliando di fatto le analisi necessarie indicate dal DM del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti".

CONSIDERATO che nella suddetta Determinazione dirigenziale in particolare viene richiesto che la valutazione paesaggistica di un impianto dovrà considerare le interazioni dello stesso con l'insieme degli impianti presenti nel territorio di riferimento (Area Vasta di Indagine - AVI pari a 20 Km di distanza dagli aerogeneratori) sotto il profilo della vivibilità, della fruibilità, e della sostenibilità che la trasformazione dei progetti produce sul territorio in termini di prestazioni, dunque anche di detrimento della qualificazione e valorizzazione dello stesso (cfr. pagg 8-9 del § "II - Tema: impatto sul patrimonio culturale e identitario" della D.D. del Servizio Ecologia n. 162/2014 "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale – regolamentazione degli aspetti tecnici").

CONSIDERATO quindi che è necessario verificare e valutare l'incidenza delle trasformazioni introdotte da tutti gli impianti sulle figure territoriali del PPTR contenute nell'Area Vasta di Indagine (AVI) pari a **20 Km** di distanza dagli aerogeneratori di progetto e che il cumulo prodotto dagli impianti presenti e autorizzati nell'AVI non interferisca con le *regole di riproducibilità* delle *invarianti strutturali* come indicate e descritte nella Sezione B delle Schede degli Ambiti paesaggistici del PPTR nel rispetto dei relativi obiettivi di qualità degli ambiti paesaggistici interferiti nell'AVI così come dettato dal PPTR sezione C2 – *Scenario strategico d'ambito: gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale*, nello specifico rispettando la normativa d'uso (gli indirizzi e le direttive) dettate per ogni ambito di paesaggio interessato.

CONSIDERATO che l'impianto in progetto prevede la realizzazione di 12 aerogeneratori in un'area attualmente destinata a coltivazione cerealicola. Nell'area sono già presenti alcuni piccoli impianti fotovoltaici.

La scheda d'ambito dell'alta Murgia del PPTR descrive l'area oggetto di intervento come *"un paesaggio rurale fortemente omogeneo e caratterizzato da dolci declivi ricoperti da colture prevalentemente seminative, solcate da un fitto sistema idrografico che possiede una grande uniformità spaziale"*. In particolare, l'intervento si inserisce al centro della **Figura – Sella di Gioia** così descritta dal PPTR: *"è una grande depressione dell'altopiano che scende al di sotto dei 350 m. Essa rappresenta una "terra di transizione" tra il sistema altomurgiano (che giunge pressappoco fino a Santeramo) e la murgia dei trulli che sfuma verso la valle d'Itria. Il paesaggio corrispondente è già quello tipico delle Murge di sud-est, che presenta un aspetto collinare in cui si alternano aree boscate ad aree coltivate"*



(cereali, foraggere, vigneti e uliveti). La trama agraria si infittisce così come la struttura insediativa, più consistente e diffusa rispetto al "vuoto" insediativo dell'Alta Murgia".

CONSIDERATO che il paesaggio rurale dell'Alta Murgia presenta ancora le caratteristiche del latifondo e dei campi aperti, delle grandi estensioni, dove il seminativo e il seminativo associato al pascolo sono strutturati su una maglia molto rada posta su una morfologia lievemente ondulata. La singolarità del paesaggio rurale murgiano, così composto si fonde con le emergenze geomorfologiche. La scarsità di infrastrutturazione sia a servizio della produzione agricola sia a servizio della mobilità ha permesso la **conservazione del paesaggio rurale tradizionale e del relativo sistema insediativo** (cfr. PPTR, paragrafo Descrizione strutturale di sintesi, Scheda d'ambito Scheda d'ambito n.6 *Alta Murgia*).

CONSIDERATO che il paesaggio dell'Alta Murgia si presenta saturo di una infinità di segni naturali e antropici che **sanciscono un equilibrio secolare tra l'ambiente e le attività storicamente prevalenti**, quali la **pastorizia e l'agricoltura** che hanno dato vita a forme di organizzazione dello spazio estremamente ricche e complesse: estesi reticoli di muri a secco, villaggi ipogei e necropoli, chiese rupestri e cappelle rurali, cisterne e neviere, trulli, poste e riposi, ma soprattutto innumerevoli masserie da campo e masserie per pecore, i cosiddetti jazzzi, che sorgono lungo gli antichi tratturi della transumanza. È in questo scenario che colori, profumi, pietre e manufatti rurali mutano stagionalmente il loro aspetto, quasi a garantire l'estrema variabilità e bellezza che caratterizzano questo originale paesaggio agrario.

CONSIDERATO che per la **figura territoriale 6.3 La Sella di Gioia** il PPTR individua come **Invariante strutturale**: *Il sistema agro- ambientale della Sella di Gioia, ambiente di transizione dalle steppe e pascoli rocciosi della Murgia Alta ai mosaici olivetati e vitati della fertile Murgia Sud-orientale. In esso si ritrovano variamente associati tutti i caratteri dei due sistemi contermini: le aree a pascolo e a seminativo si arricchiscono e infittiscono con foraggere, vigneti e uliveti e compaiono i boschi di querceti semidecidui (fragno) che rappresentano la dominante delle Murge di sud est e paesaggi di alto valore naturalistico* e lo stesso PPTR descrive nello **Stato di conservazione e criticità** (Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità della figura territoriale): *Semplificazione delle trame e dei mosaici colturali.* (cfr. PPTR, Ambito 6 *Alta Murgia*, sezione B.2.3.3 *Sintesi delle invariante strutturali della figura territoriale- La Sella di Gioia*).

VISTO che la **regola di riproducibilità** per la suddetta invariante strutturale del PPTR è costituita *dalla salvaguardia dell'integrità delle trame e dei mosaici colturali, nonché delle isole di querceti semidecidui di alto valore naturalistico e paesaggistico*; (cfr. PPTR, Ambito 6 *Alta Murgia*, sezione B.2.3.3 *Sintesi delle invariante strutturali della figura territoriale - La Sella di Gioia*).

VALUTATO che la suddetta regola di riproducibilità non viene rispettata in quanto gli aerogeneratori si inseriscono all'interno di paesaggio rurale fortemente omogeneo compromettendone la struttura.

CONSIDERATO che il PPTR per l'**Invariante strutturale** (sistemi e componenti che strutturano la figura territoriale): *Il sistema insediativo sparso che punteggiava le aree agricole, costituito di manufatti rurali anche di pregio e di altri innumerevoli segni antropici: muretti a secco, trulli, lamie, casedde a servizio dei piccoli poderi, masserie a tipologia mista in pietra e tufo,* descrive nello **Stato di conservazione e criticità** (Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità della figura territoriale): *Abbandono dell'edilizia rurale e Alterazione dei caratteri architettonici originari* (cfr. PPTR sezione B.2.3.3 *Sintesi delle invariante strutturali della figura territoriale - La Sella di Gioia*).

VISTO che la **regola di riproducibilità** per la suddetta invariante strutturale del PPTR è costituita *dalla salvaguardia del patrimonio rurale storico e dei caratteri tipologici ed edilizi tradizionali nonché dalla sua valorizzazione per la ricezione turistica e la produzione di qualità (agriturismi) o per la fruizione e la gestione del Parco dell'Alta Murgia*; (cfr. PPTR, Ambito 6 *Alta Murgia*, sezione B.2.3.3 *Sintesi delle invariante strutturali della figura territoriale - La Sella di Gioia*).



VALUTATO che il progetto in esame si inserisce all'interno dell'insieme del patrimonio rurale storico che possiede i caratteri tipologici edilizi tradizionali compromettendone e pregiudicandone di fatto la loro valorizzazione per la ricezione turistica e la produzione di qualità (agriturismi) in quanto la presenza incombente degli aerogeneratori rappresentano un deterrente per l'utilizzo dell'area e il suo contesto agricolo adiacente a tali scopi, innescando e favorendo un processo disincentivante alla valorizzazione.

CONSIDERATO che il PPTR per l'**Invariante strutturale** (sistemi e componenti che strutturano la figura territoriale): *La struttura della riforma agraria costituita dalla scacchiera delle divisioni fondiariae e dalle schiere ordinate dei poteri della riforma, che rappresenta un sistema di organizzazione del territorio di alto valore storico-testimoniale dell'economia agricola dell'area* descrive nello **Stato di conservazione e criticità** (Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità della figura territoriale): - *Abbandono e progressivo deterioramento dell'edilizia e dei manufatti della riforma.* (cfr PPTR sezione B.2.3.3 Sintesi delle invarianti strutturali della figura territoriale - La Sella di Gioia).

VISTO che la **regola di riproducibilità** per la suddetta invariante strutturale del PPTR è costituita *Dal mantenimento e valorizzazione delle tracce insediative che caratterizzano i paesaggi storici della riforma fondiaria (quotizzazioni, poteri, borghi)*; (cfr PPTR sezione B.2.3.3 sintesi delle invarianti strutturali della figura *La Sella di Gioia*).

VALUTATO che il progetto in esame si inserisce all'interno delle tracce insediative che caratterizzano i paesaggi storici della riforma fondiaria pregiudicandone di fatto la loro valorizzazione in quanto la presenza incombente degli aerogeneratori rappresentano un deterrente per l'utilizzo dell'area e il suo contesto agricolo adiacente a tali scopi.

CONSIDERATO che le disposizioni degli articoli 89 e 91 delle NTA del PPTR prevedono, per tutti gli interventi assoggettati alla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA ovunque siano localizzati, l'obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi del PPTR nonché, con specifico riferimento agli interventi di rilevante trasformazione territoriale di cui all'art. 89 c.1 b.2 (quali appunto quelli sottoposti a VIA, a cui il progetto è assimilabile) anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito.

CONSIDERATO che con riferimento al PPTR, alla parte C della Scheda d'ambito n.6 *Alta Murgia* tra gli **Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale** figurano:

- *Valorizzare l'edilizia e manufatti rurali tradizionali anche in chiave di ospitalità agrituristica;*
 - *Promuovere il recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco;*
 - *Valorizzare il patrimonio identitario culturale insediativo;*
 - *Valorizzare l'edilizia e manufatti rurali tradizionali anche in chiave di ospitalità agrituristica;*
 - *Promuovere il recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco;*
 - *Valorizzare e rivitalizzare i paesaggi e le città storiche dell'interno;*
 - *Favorire la fruizione lenta dei paesaggi;*
 - *Riqualificare e recuperare l'uso delle infrastrutture storiche (strade, ferrovie, sentieri, tratturi);*
 - *Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia;*
 - *Salvaguardare e valorizzare le strade, le ferrovie e i percorsi panoramici e di interesse paesistico ambientale.*
- (cfr. PPTR, § Scenario strategico, Scheda d'ambito Alta Murgia).

CONSIDERATO che il PPTR per il perseguimento degli obiettivi di cui al punto precedente stabilisce nella relativa Normativa d'uso che i soggetti privati per i piani e per i progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale debbano rispettare particolari **indirizzi e direttive** tra i quali si evidenziano:

a) indirizzi:

- *conservare e valorizzare l'edilizia e i manufatti rurali storici diffusi e il loro contesto di riferimento;*
- *valorizzare i sistemi dei beni culturali nei contesti agroambientali;*



- prevedere misure atte a potenziare i collegamenti tra i centri e le grandi aree poco insediate dell'altopiano, al fine di integrare i vari settori del turismo (d'arte, storico-culturale, naturalistico, rurale, enogastronomico) in coerenza con le indicazioni dei Progetti territoriali per il paesaggio regionale del PPTR Sistema infrastrutturale per la Mobilità dolce e Sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali;
- promuovere la realizzazione di reti di alberghi diffusi, anche attraverso il recupero del patrimonio edilizio rurale.

b) direttive:

- promuovere la conservazione e valorizzazione dei valori patrimoniali archeologici e monumentali, attraverso la tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale per integrare la dimensione paesistica con quella culturale del bene patrimoniale (cfr. PPTR, Sezione C Scenario strategico, Scheda d'ambito Alta Murgia).

VALUTATO che il progetto in esame di fatto comprometterebbe lo sviluppo del territorio in tal senso, determinando disincentivo alla fruizione.

VALUTATO che il progetto in esame si pone in contrasto al raggiungimento dell'obiettivo di valorizzare l'edilizia e manufatti rurali tradizionali anche in chiave di ospitalità agrituristica, né valorizza il patrimonio identitario culturale insediativo, o sembra coerente con la promozione del recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco. Esso non favorisce la fruizione lenta dei paesaggi bensì introduce all'interno di una trama integra del territorio rurale che circondano le masserie degli elementi imponenti che di fatto inibiscono la valorizzazione e la promozione dell'area in chiave di ospitalità diffusa.

VALUTATO che il progetto in esame non risulta volto alla valorizzazione della struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia né alla salvaguardia dei grandi scenari caratterizzanti l'immagine della regione poiché, per l'imponenza degli aerogeneratori comprometterebbe diverse visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali e andrebbe a incidere negativamente con i quadri delle visuali panoramiche.

VALUTATO inoltre che il progetto in esame non risulta volto alla valorizzazione delle visuali panoramiche come risorsa per la promozione, anche economica dell'Ambito e per la fruizione culturale-paesaggistica e l'aggregazione sociale, bensì costituirebbe un deterrente per tale promozione.

CONSIDERATO che le Soprintendenze competenti, valutato l'insieme delle criticità rilevate, hanno ritenuto che l'opera in oggetto non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata, pertanto hanno espresso **parere non favorevole** alla sua realizzazione.

CONSIDERATO che interferenze materiali degli impianti eolici non sono necessariamente riconducibili alle aree di sedime degli aerogeneratori in fase di esercizio, che pure risulterebbero avere effetti negativi sul paesaggio per la sottrazione di suolo agricolo, ma anche e soprattutto a quelle occupazioni indirette, legate alle distanze di sicurezza dell'impianto che dovranno essere rispettate e che precluderebbero alcuni usi potenziali o in essere del territorio. Tale criticità, sottolineata dal PPTR in via generale (cfr. *Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile – Parte 1*), è riscontrabile nel caso specifico poiché trattasi di un territorio le cui connotazioni sono strettamente legate all'agricoltura.

CONSIDERATO che, per quanto attiene alle interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale espresse nell'Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico del PPTR (elaborati serie 3.3), l'area di interesse, compresa nel buffer individuato, ricade nell'ambito territoriale denominato "Alta Murgia" (allegato 5.6 del PPTR) e, in particolare, nella figura territoriale "La Sella di Gioia".

VALUTATO che la presenza dell'impianto eolico causerebbe una alterazione della percezione fisica del contesto territoriale e dei suoi valori identitari, che l'opera, cioè, comporti pregiudizio alla conservazione dei valori



paesaggistici dei luoghi e contrastino con le previsioni delle NTA del PPTR e con quanto previsto, in particolare, dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina, negli Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati.

CONSIDERATI E VALUTATI gli impatti cumulativi del progetto con altri impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili presenti e in progetto nell'area. In particolare, dalle analisi effettuate dalla SABAP per la città metropolitana di Bari nel proprio parere di competenza sopra citato, si evince che nell'area di intervento sono presenti già impianti fotovoltaici (F/CS/A048/12; F/CS/I330/6; F/CS/A048/2; F/CS/A048/10; F/CS/A048/16). Inoltre dall'esame della documentazione presente sul portale sit.puglia risulta interno all'impianto oggetto del procedimento l'impianto da fonte fotovoltaica della potenza di 4.9 MW in località Panzo Grande denominato ADF1 Netti della società Serin srl. L'analisi condotta dalla società nelle mappe dell'intervisibilità riporta che nel bacino di visibilità di 20 km sono esistenti 97 aerogeneratori e ne risultano autorizzati ulteriori 22; la maggior parte, in base alla cartografia, risulta localizzata al margine della carta dell'intervisibilità, ma dall'analisi della stessa si evince che nonostante tale localizzazione gli impianti sono visibili da quasi tutto il territorio preso in esame, e nel territorio di Acquaviva delle Fonti in particolare sono visibili contemporaneamente un numero di aerogeneratori compreso fra 1 e 33 (cfr Elab_46.pdf).

Da tale studio risulta che la realizzazione dell'impianto oggetto del presente procedimento farebbe sì che dall'intera area in esame o quasi, ovvero un'area avente un raggio di 10 km, siano visibili contemporaneamente un numero di aerogeneratori compreso fra 1 e 43. Come indicato dalle schede d'Ambito del PPTR, tali aree dovrebbero essere al centro di interventi tesi a riqualificare e non ad aggravare con ulteriori inserimenti, come ad esempio l'impianto eolico di grandi dimensioni oggetto della presente valutazione che al contrario si configurerebbe come principale detrattore nell'area.

CONSIDERATO che per gli aspetti archeologici, come riportato nel parere dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari e confermato dal Servizio II Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale ABAP, "Il progetto in esame è inserito in un paesaggio storico-archeologico e culturale di alto pregio, con conseguente incidenza negativa, anche visiva, sul contesto in cui le opere si inseriscono. La fitta presenza di attestazioni localizzate nelle vicinanze indica che l'area di progetto è parte di un palinsesto archeologico articolato e non lascia dubbi sul possibile impatto che gli interventi possano generare sui beni archeologici, su stratigrafie o strutture di interesse archeologico eventualmente conservate nel sottosuolo, stante l'ampiezza dell'intervento in progetto".

CONSIDERATO che per gli aspetti archeologici, come riportato nel parere della Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo di Taranto, e confermato dal Servizio II Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale ABAP «nonostante il progetto non interferisca con aree tutelate ai sensi della normativa vigente - ad eccezione del cavidotto interrato che interseca il Regio Tratturo martinese, vincolato con DM del 22.12.1983 - l'opera si colloca in un contesto territoriale più ampio per il quale sono note le frequentazioni antropiche e le dinamiche insediative riferibili a diverse epoche storiche», caratterizzato da evidenze riferibili a un complesso di insediamenti di età preistorica-protostorica e peuceta, e età basso-medievale. [...] Di conseguenza, benché non siano state individuate tracce archeologiche di superficie riferibili a un'occupazione antropica del territorio lungo le aree a ridosso del tracciato, non è possibile escludere la presenza di depositi archeologici che potrebbero essere interferiti dalle opere in progetto, considerato il contesto territoriale caratterizzato da aree di deposizione.[...]il tracciato del cavidotto, attraversa l'area della Grotta del Lume (posta a meno di 100 m), la cui rilevanza archeologica è testimoniata dalla presenza di numerosi graffiti di età medievale che potrebbero essere danneggiati dalle vibrazioni causate dalle operazioni di scavo».

CONSIDERATO che, come sopra valutato, il **progetto non rispetta le regole di riproducibilità delle invarianti strutturali** stabilite dal PPTR nella sezione B delle schede d'ambito del *Alta Murgia*.



CONSIDERATO quindi che il progetto non è in linea con gli *obiettivi di qualità* del PPTR e contrasta con la *normativa d'uso* dettata dalla Sezione C delle Schede d'ambito del PPTR.

CONSIDERATO che il PPTR privilegia le localizzazioni in aree idonee già compromesse da processi di dismissione e abbandono dell'attività agricola, da processi di degrado ambientale e da trasformazioni che hanno compromesso i valori paesaggistici.

CONSIDERATO che la procedura di VIA viene strutturata sul principio dell'azione preventiva, in base al quale la migliore politica ambientale consiste nel **prevenire gli effetti negativi** legati alla realizzazione dei progetti anziché combatterne successivamente gli effetti.

CONSIDERATO che, ai sensi del D.Lgs 152/2006 il giudizio di compatibilità ambientale è reso, tenuto conto degli studi effettuati dal committente, previa valutazione degli effetti dell'opera sul sistema ambientale con riferimento a **componenti, fattori, relazioni tra essi esistenti**, stato di **qualità dell'area interessata**.

CONSIDERATO che ai sensi del citato D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., Allegato II, *Caratterizzazione e analisi delle componenti e dei fattori ambientali*, l'obiettivo della caratterizzazione della qualità del paesaggio con riferimento sia agli aspetti storico-testimoniali e culturali, sia agli aspetti legati alla **percezione visiva**, è quello di **definire le azioni di disturbo esercitate dal progetto** e le modifiche introdotte in rapporto alla qualità dell'ambiente. La **qualità del paesaggio è pertanto determinata** attraverso le analisi concernenti:

- a) il paesaggio nei suoi dinamismi spontanei, mediante l'esame delle componenti naturali;
- b) le attività agricole, residenziali, produttive, turistiche, ricreative, le presenze infrastrutturali, le loro stratificazioni e la relativa incidenza sul grado di naturalità presente nel sistema;
- c) le condizioni naturali e umane che hanno generato l'evoluzione del paesaggio;
- d) lo studio strettamente visivo o culturale-semiologico del rapporto tra soggetto ed ambiente, nonché delle radici della trasformazione e creazione del paesaggio da parte dell'uomo;
- e) i piani paesistici e territoriali;
- f) i vincoli ambientali, archeologici, architettonici, artistici e storici.

CONSIDERATO quindi che la valutazione di impatto ambientale ai sensi del citato D. Lgs 152/2006 deve tenere in considerazione le analisi sopra dette.

RITENUTO di dover richiamare la Sentenza del Consiglio di Stato n.1144/2014 laddove definisce l'effetto di "irradiamento" dei beni paesaggistici presenti in un'area *quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (...)*, ritenendo quindi che *il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo*.

RITENUTO necessario specificare che nel procedimento di VIA la **definizione dell'area vasta** d'indagine è correlata alla tipologia di intervento proposto e ai tipi di impatti ambientali che si esaminano e che pertanto nell'analisi dell'impatto visivo dell'impianto eolico proposto, l'area vasta non può che essere al minimo quella già prevista dalle "Linee Guida" di cui al DM 10 settembre 2010 (Allegato 1, punto 14.9, lett. c; punto b, del paragrafo 3.1 e punto e del paragrafo 3.1 e punto e, del paragrafo 3.2 dell'Allegato 4) **pari cioè a 50 volte l'altezza massima di ciascun aerogeneratore**.

CONSIDERATO pertanto che nel procedimento di VIA la valutazione di questa Soprintendenza Speciale, come anche delle Soprintendenze ABAP competenti, si estende a considerare l'intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004, a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici.

CONSIDERATO che, per il progetto in valutazione l'area vasta di cui alle "Linee Guida" del DM 10 settembre 2010 (Allegato 1, punto 14.9, lett. c; punto b, del paragrafo 3.1 e punto e del paragrafo 3.1 e punto e, del paragrafo 3.2



dell'Allegato 4) è calcolata tenendo conto l'altezza complessiva degli aerogeneratori e **risulta quindi pari a 10 km**. Tale buffer interferisce con i territori comunali di Francavilla Fontana, Villa Castelli, Ceglie Messapica, San Michele Salentino.

CONSIDERATO che le competenti Soprintendenze ABAP hanno verificato il quadro vincolistico **nell'area vasta** relativa all'intervento, ovvero nell'area contermina agli aerogeneratori, determinata secondo le *“Linee Guida” di cui al DM 10 settembre 2010 (Allegato 1, punto 14.9, lett. c; punto b) del paragrafo 3.1 e punto e) del paragrafo 3.2 dell'Allegato 4 delle Linee Guida)*, valutando quindi la incompatibilità delle opere previste con detto quadro vincolistico.

CONSIDERATO che, in relazione ai Criteri generali per l'inserimento degli impianti nel paesaggio e del territorio delle suddette linee guida, si auspica la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi volti ad ottenere una maggiore sostenibilità degli impianti e delle opere connesse da un punto di vista dell'armonizzazione e del migliore inserimento degli impianti stessi nel contesto storico, naturale e paesaggistico.

VALUTATO che il progetto in esame non sembra considerare i criteri generali stabiliti nelle linee guida di cui al DM 10 settembre 2010 in quanto le opere proposte, di forte impatto (anche visivo) non sono inserite armonicamente nel contesto storico, culturale e paesaggistico.

VISTO il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

VISTO il Decreto legge 1° marzo 2022, n. 17 coordinato con la legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34 recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali».

VISTO il Decreto Legge 21 marzo 2022, n.21 coordinato con legge di conversione 20 maggio 2022, n° 51 «Misure urgenti per contrastare gli effetti umanitari ed economici della crisi ucraina».

VISTO il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”.

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 8 lett. c-quater) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, stabilisce che *«nelle more dell'individuazione delle aree idonee [...] sono considerate aree idonee, [...] le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. La fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di **sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici**».*

VALUTATO che, come rilevato nel parere della SABAP per la città metropolitana di Bari come sopra riportato, l'impianto **ricade all'interno della fascia di rispetto di beni tutelati ai sensi della Parte II del Codice o ai sensi dell'art. 136**. Infatti l'impianto è collocato a 4,4 km dal centro storico di Acquaviva delle Fonti, a 5,3 Km dal centro storico di Cassano delle Murge, a 5,8 Km dal centro storico di Santeramo in colle e a 6 Km dal centro storico di Gioia del Colle. In tutti questi centri storici sono presenti decine di immobili vincolati e tutelati ai sensi dell'art. 10 del D. L. vo 42/2004, il cui elenco completo si omette per brevità. Tuttavia si riportano i seguenti immobili tutelati ai sensi della Parte II esterni ai centri storici ma ricadenti nella fascia di rispetto prevista dalla normativa:

- chiesa di Santa Maria Assunta o Santa Maria dei Salentini nell'agro di Acquaviva delle Fonti (BA), tutelata ai sensi del D.M. 23.03.1955;
- Masseria Torretta nel territorio di Santeramo in Colle (BA), tutelata ai sensi del D.M. 06.06.1998;
- l'ex distilleria di Paolo Cassano nel territorio comunale di Gioia del Colle, tutelata ai sensi dei D.M. 26.09.1992 e D.M. 10.04.1998, e il relativo vincolo indiretto sancito con DDR 26.04.2011;



- l'Ex Molino a cilindri e Pastificio a Vapore "Alfredo Pagano" nel territorio di Gioia del Colle, tutelato ai sensi dei DDR 10/11/2011 e DDR 04/06/2013 (est.);
- l'Ex Molino Automatico a Cilindri "Excelsior" nel territorio di Gioia del Colle, tutelato ai sensi del DDR 22/09/2010.

Inoltre nella fascia di rispetto prevista dalle norme sono presenti i seguenti beni archeologici tutelati e riconosciuti di interesse paesaggistico:

- il tratturello Cassano Murge – Canneto e il Tratturello Curomartino Tratturo Melfi –Castellaneta, tutelati ai sensi della Parte II del Codice dei Beni Culturali e ai sensi dei DDMM 15.06.1976, 20.03.1980 e 22.12.1983;
- l'area archeologica di Salentino nel territorio di Acquaviva delle Fonti, tutelata ai sensi del DM 23.03.1955 e la relativa area di rispetto istituita ai sensi del DM 07.07.1987;
- l'area archeologica di Curtomartino nell'agro di Acquaviva delle Fonti, tutelata ai sensi del DM 01.07.20002.

Infine, sempre nella fascia di rispetto prevista dalla nota citata ricade parte dell'area dichiarata di notevole interesse pubblico di alcune porzioni del territorio di Cassano delle Murge e Altamura istituita con DM 01.08.1985 identificata dal PPTR con la scheda PAE 116.

CONSIDERATE e VALUTATE tutte le Osservazioni pubblicate sulla piattaforma web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, così come le controdeduzioni formulate al riguardo dalla Società proponente.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 152/2006 l'istruttoria ha tenuto conto degli studi effettuati dal proponente previa valutazione degli effetti, anche indotti, dell'opera sul sistema ambientale.

RITENUTO di condividere e fare proprie tutte le puntuali analisi e le valutazioni espresse dalla competente Soprintendenza ABAP, dove il territorio interessato dall'impianto di cui trattasi è stato analizzato con riferimento al paesaggio nella sua unitarietà come definito nell'art. 131 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e nella Convenzione Europea del Paesaggio.

RITENUTO necessario richiamare a tal proposito quanto evidenziato nel documento interministeriale relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017, MATTM e MiSE) del 10 novembre 2017, in particolare Messaggio dei Ministri " *...Di grande rilievo per il nostro Paese è la questione della compatibilità tra obiettivi energetici ed esigenze di tutela del paesaggio. Si tratta di un tema che riguarda soprattutto le fonti rinnovabili con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè eolico e fotovoltaico. Poiché siamo convinti che la tutela del paesaggio sia un valore irrinunciabile, sarà data priorità all'uso di aree industriali dismesse, capannoni o tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti. Tuttavia, queste opzioni non sono sufficienti per gli obiettivi perseguiti. Dunque proponiamo di procedere, con Regioni e amministrazioni che tutelano il paesaggio, alla individuazione di aree, non altrimenti valorizzabili, da destinare alla produzione energetica*" (cfr. Messaggio del Ministri, SEN 2017).

CONSIDERATO che invece il progetto proposto non tiene affatto conto di quanto sopra indicato, essendo localizzato in un'area agricola e comportando, conseguentemente, un consumo di suolo agricolo e che per le aree interessate dall'intervento sono previsti obiettivi di riqualificazione e valorizzazione da attuarsi *attraverso la tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale per integrare la dimensione paesistica con quella culturale.*

VISTO il D.Lgs n.387 del 2003 che dispone la possibilità di realizzare impianti FER in aree tipizzate come agricole dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, e che all'art.12 dispone che tale possibilità sia subordinata al rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio (e quindi della normativa prevista dal PPTR) e del patrimonio storico artistico, come indicato dal comma 7 del medesimo articolo 12 che stabilisce che *"nell'ubicazione si dovrà tener conto delle disposizioni in materia di sostegno del settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio e del paesaggio rurale"*.



RITENUTO utile richiamare la “*filosofia*” del PPTR che *nel finalizzare le proprie azioni all’obiettivo di mettere in valore le peculiarità identitarie dei paesaggi della Puglia contribuisce a indicare le potenzialità specifiche per realizzare un modello di sviluppo socioeconomico autosostenibile, attraverso la messa a sistema dei singoli valori patrimoniali: ricomponendone il mosaico, riconoscendo e potenziando l’immagine articolata e plurale dei paesaggi pugliesi; considerando le peculiarità dei fattori identitari e il loro riconoscimento sociale come risorsa per la promozione della progettualità locale.*

CONSIDERATO che il percorso metodologico del PPTR ha consentito di sviluppare un’idea del piano paesaggistico che, superando il carattere vincolistico applicato ad alcune aree di conservazione, si è posto l’obiettivo della valorizzazione attiva del patrimonio territoriale e paesaggistico, coniugando identità di lunga durata e innovazione di breve periodo, paesaggio ed economia, valore di esistenza e valore d’uso in forme durevoli e autosostenibili.

CONSIDERATO che il progetto in esame si pone l’obiettivo di ampliare le possibilità di produzione di energia elettrica da fonte eolica **senza prendere in considerazione il potenziale territoriale (di valenza culturale) non ancora espresso.**

CONSIDERATO che la Regione puglia con DGR Puglia 2 aprile 2014, n. 581 (Analisi di scenario della produzione di energia da Fonti energetiche rinnovabili sul territorio regionale - Criticità di sistema e iniziative conseguenti), ha valutato l’impatto delle opere realizzate per la produzione di energia da fonti rinnovabili, riportando che “la Puglia ha il primato nazionale di potenza installata sia per il fotovoltaico sia per l’eolico e, sommando le due fonti energetiche, la potenza installata in Puglia ammonta a più di 1,5 volte quella della seconda Regione, vale a dire la Sicilia, che ha recentemente disposto una moratoria dei procedimenti autorizzativi [...] a causa degli impatti paesaggistici degli impianti eolici. È significativo osservare, in merito all’Allegato 3, che solo la Puglia presenta una potenza fotovoltaica installata superiore a quella delle 4 maggiori regioni settentrionali (Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna); la Puglia è l’unica Regione ad avere addirittura l’84% della potenza fotovoltaica installata dovuta ad impianti grandi (superiori a 1 MW) e medio-grandi (tra 200 KW e 1 MW)”. Inoltre nella medesima D.G.R. n. 581 si sottolinea che nell’allegato 7 “Bilancio energetico regionale 2012”, che “la Puglia esporta oltre il 45% dell’energia elettrica che produce ed ancora che la quota di energia prodotta da fonte eolica e fotovoltaica corrisponde al 40% circa dei consumi elettrici complessivi. Nel settore elettrico, pertanto, l’obiettivo medio europeo di coprire il 20% dei consumi con energia da fonti rinnovabili entro il 2020, è stato raggiunto e doppiato in Puglia con 8 anni di anticipo”.

CONSIDERATO pertanto che, pur nell’ottica del carattere di pubblica utilità degli impianti FER ai sensi del D. Lgs. 387 del 2003, si deve sottolineare l’ulteriore rischio concreto del sacrificio di valori storico-paesaggistici-identitari per il conseguimento della produzione energetica in questo contesto territoriale già ampiamente sfruttato.

CONSIDERATO che, nell’area buffer di circa 10 km è presente un rilevante numero di beni culturali e di “*ulteriori contesti*” (segnalazioni archeologiche e architettoniche, strada a valenza paesaggistica, ecc.); in tale ambito il progetto in esame rappresenta un detrattore sotto il profilo della qualità e dei caratteri identitari dei luoghi, della loro vivibilità, e fruibilità (anche visiva), nonché un fattore di compromissione delle evidenti potenzialità territoriali presenti nell’area con l’introduzione di elementi estranei alla vocazione dell’area medesima; basti anche solo citare come la presenza di masserie tutelate e dell’area archeologica tutelata, non ancora del tutto valorizzate, rappresentino un grande patrimonio testimoniale che rischia di essere compromesso dalla presenza di impianti tecnologici di grandi dimensioni percepibili da più punti di ripresa.

RITENUTO utile richiamare che la Proposta del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e Clima stabilisce che *occorrerà prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio* e che *si intendono adottare, obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell’aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio* (cfr. Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima, MISE, MATTM E MIT).



RITENUTO utile a tal proposito richiamare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il quale, nell'individuare nell'ambito della Misura MI.C3 – Turismo e cultura”, prevede tra gli investimenti del secondo ambito “2. La Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale”, l’investimento 2.2 Tutela e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale.

CONSIDERATO che, tra le priorità stabilite da questo Ministero nell’*Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell’anno 2021 e per il triennio 2021-2023* si individua, proprio in attuazione del PNRR e tra le linee strategiche e programmatiche dell’attività di questo Ministero la “**Rigenerazione culturale dei siti minori, delle aree rurali e delle periferie urbane**” mediante:

- 1) Piano Nazionale Borghi. Interventi di valorizzazione del grande patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni presente nei piccoli centri italiani dall’enorme valore paesaggistico-culturale e dal grande potenziale di crescita economica.
- 2) Protezione e valorizzazione dell’architettura rurale e del paesaggio. Prevede interventi di riqualificazione dell’edilizia rurale storica e degli elementi caratteristici del paesaggio, privilegiando soluzioni eco-compatibili. Include attività di censimento dell’architettura rurale e la raccolta e scambio di conoscenze sul patrimonio rurale e il paesaggio.

VISTO il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, e convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che all’art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall’applicazione dell’art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all’art. 6 commi 6, 7 e 9 e all’art. 28 del D.Lgs 152/2006.

A conclusione dell’istruttoria inerente alla procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni delle Soprintendenze ABAP competenti, visto e condiviso il contributo istruttorio del Servizio II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati progettuali definitivi, il SIA e tutta l’ulteriore documentazione prodotta dalla Società Cogein Energy S.r.l. nel corso del procedimento, le osservazioni dei soggetti interessati pubblicate sul sito del MiTE e le relative controdeduzioni, questa **Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**, esprime

parere negativo

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Cogein Energy S.r.l. per la realizzazione di un impianto eolico composto da 12 aerogeneratori per un totale di 72 MW sito in località Masseria Camiciarletta, Masseria Serini e Masseria D’Addabbo ed opere di connessione nei comuni di Gioia del Colle (BA), Santeramo in Colle (BA), Laterza (TA) e Castellaneta (TA).

Il Funzionario del Servizio V – DG - ABAP
Arch. Enrica Gialanella

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V – DG - ABAP
Arch. Rocco Rosario Tramutola

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR

Dott. Luigi LA ROCCA



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401
PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it